

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

320^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione di procedura urgentissima
per il disegno di legge n. 1326:

PRESIDENTE Pag. 16656
TESAURO 16656

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BARGELLINI 16638
BERMANI 16631
MAZZAROLLI 16641
SPIGAROLI 16615

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 16656

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Spigaroli. Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni di fondo che stanno alla base della nostra decisa, irriducibile opposizione alle tesi divorziste e di conseguenza al progetto di legge n. 973 sono state ampiamente ed in molti casi magistralmente illustrate, alla Camera e qui al Senato, dagli oratori della mia parte politica che mi hanno preceduto. Non ritengo però inutile e inopportuno prendere la parola poichè esiste ancora lo spazio, a mio avviso, per interventi nel dibattito che contribuiscano ad approfondire alcuni aspetti del problema a sostegno della indissolubilità del matrimonio oppure a dare un più adeguato risalto alla validità di determinate argomentazioni con cui si possano demolire le ragioni o le pseu-

do ragioni addotte dai divorzisti e di conseguenza possano proporre qualche nuovo motivo di riflessione circa le disastrose conseguenze che deriverebbero dall'introduzione in Italia di una così deleteria riforma, come quella del divorzio, sul piano politico, sociale, morale ed educativo. Mi auguro che l'aver preso la parola, sulla base delle motivazioni ora enunciate, non costituisca un mero atto di presunzione da parte mia. Entrando in *medias res* dirò subito che qualche considerazione anzitutto merita il tipo di alleanza politica che si è formata in sede parlamentare tra i fautori del divorzio. Di tale alleanza, che vede uniti in un sol blocco liberali, socialdemocratici, repubblicani, socialisti e comunisti e nella quale il voto dei comunisti è determinante, non sarà mai sufficientemente messa in rilievo, sotto il profilo ideologico e politico, l'eterogeneità e la incongruenza, che sotto certi aspetti assumono un carattere veramente aberrante.

Profondamente diversa è infatti la natura ideologica della concezione della famiglia e del divorzio dei liberali in senso lato, cioè nelle loro varie specificazioni (moderati, progressisti, radicali, eccetera) e dei socialisti, da quella dei comunisti, ed estremamente diverse e decisamente contrastanti sono le finalità che ciascuno dei due gruppi intende perseguire: uniti pertanto sul piano tattico circa l'azione da svolgere per raggiungere lo obiettivo del divorzio e profondamente e sostanzialmente divergenti nel disegno in cui l'introduzione di tale istituto viene collocata e trova la sua giustificazione ultima. Per cui è legittimo domandarsi: *cui prodest?* Perchè forze genuinamente democratiche si associano ai comunisti e ne subiscono un pesante, determinante condizionamento per raggiungere scopi che poi dai comunisti verranno utilizzati contro il sistema democratico? Che le divergenze sotto il profilo ideologico siano profonde basterà a dimostrarlo

qualche cenno sulla concezione della famiglia e del divorzio.

Tanto i liberali quanto i marxisti partono da una concezione naturalistica della famiglia, ma il liberalismo si ispira a una visione decisamente individualistica per cui al limite l'unione tra l'uomo e la donna — pur essendo la società più connaturale — è fondata unicamente sull'amore personale, e pertanto il sorgere e l'esaurirsi di tale unione è condizionato soltanto dalla libertà dell'uomo ed è indipendente da qualsiasi vincolo autoritario della società organizzata.

Dal contesto socio-culturale da cui maturano queste idee sulla famiglia si sviluppano e si consolidano le concezioni divorzistiche che fin dal loro sorgere dimostrano chiaramente la loro ispirazione filosofica liberale.

In Francia, ad esempio, in pieno clima rivoluzionario, appaiono immediatamente basati su questa concezione i motivi che animano la lotta contro l'indissolubilità dell'istituto familiare. La legge del 20 ottobre 1792, articolo 3, statuisce che « uno degli sposi può far pronunciare il divorzio adducendo semplicemente il motivo della incompatibilità d'indole e di carattere ». Il Cambacères, relatore del progetto di codice civile, non esita ad affermare: « La volontà degli sposi ne stabilisce la sostanza, il cambiamento di tale volontà ne opera la dissoluzione... la volontà dei contraenti è la regola assoluta; essa non conosce altri limiti se non quelli derivanti dall'interesse generale ».

L'Assemblea nazionale sopprime in tal modo l'indissolubilità del matrimonio per dare a tutti i francesi, come dichiara il preambolo della legge, la facoltà del divorzio che risulta dalla libertà individuale. In tale prospettiva il matrimonio è veduto come una fonte di felicità la cui durata dipende dai motivi che l'hanno originata, mentre il divorzio è considerato come un diritto fondamentale dell'uomo alla felicità ed all'amore.

In sintesi, le principali giustificazioni addotte dai fautori del divorzio di stampo liberale sono le seguenti:

a) l'uomo ha un diritto fondamentale alla felicità (individualisticamente intesa); qualora il matrimonio si riveli inidoneo a

soddisfarlo, non esiste più alcuna ragione che ne imponga la indissolubilità;

b) il matrimonio è un contratto umanamente libero tanto nel suo costituirsi quanto nel suo perdurare: ove i motivi che lo hanno originato vengano meno, nulla può indurre l'individuo a permanere in uno *status* di vita del tutto privo di significato;

c) lo Stato è il moderatore supremo del matrimonio e se lo Stato deve promuovere il bene dei cittadini e questo bene implica il divorzio, lo Stato deve garantirne la sollecita attuazione.

Queste giustificazioni dimostrano chiaramente che la inevitabile conclusione logica di qualsiasi iniziativa divorzistica è divorzio-diritto, e Nacquet, deputato francese che nel 1876 ha iniziato una fanatica attività pro-divorzio (e che pertanto potremmo considerare l'onorevole Fortuna francese del secolo scorso) ha ragione quando afferma, sulla base di questo principio, essere il divorzio non una sanzione da applicare in casi estremi bensì l'espressione giuridica del diritto dell'uomo all'amore, come ha ragione nel considerare la legge del 1792 come un modello ideale.

Del resto anche dove vige il divorzio-sanzione, e precisamente nella quasi totalità dei Paesi europei, apparentemente non facile ad ottenersi, si scivola inesorabilmente verso il divorzio-diritto. E ciò viene attestato dalla preoccupante dilatazione dei divorzi concessi negli ultimi decenni e soprattutto dal fatto che laddove la legge sembrerebbe restringere le cause del divorzio, si assiste invece ad una sempre più larga interpretazione dei termini generali a favore della soppressione.

Giustamente il Mattai, nella sua opera « Principi e questioni di morale sociale », a conclusione di una rassegna delle principali giustificazioni addotte dai divorzisti di estrazione laico-liberale, osserva: « Queste e simili ragioni sono un misto di individualismo esasperato... di statalismo assolutista, di anticlericalismo. Il pizzico di umanitarismo emotivo per i casi pietosi (come quelli contemplati dalla legge in esame) mentre cela le ragioni di fondo, manifesta lo spirito individualistico, che dimentica il carattere essen-

zialmente sociale della istituzione matrimoniale, e la preoccupazione del bene comune, anima ispiratrice di ogni ordinamento giuridico ».

Da questa concezione della famiglia e del divorzio si discosta decisamente quella marxista pur avendo in comune (come si diceva prima) la radice ideologica della concezione naturalistica.

I classici del marxismo ci presentano la famiglia come una istituzione essenzialmente relativa e mutevole, rigidamente condizionata dalle differenti modalità produttive dei diversi tipi di società susseguirsi nel tempo.

Si tratta di una impostazione essenzialmente storicistica, in cui la famiglia viene considerata come una sovrastruttura... cioè come un riflesso, una emanazione di una realtà puramente materiale, economica. Nella visione marxista della realtà, infatti, l'elemento fondamentale che dirige l'evolversi generale di tutta la storia non è riposto nelle idee, nei principi, ma unicamente nelle diverse forme di produzione dei mezzi di sussistenza dalle quali hanno origine la religione, la morale, il diritto, la famiglia, l'arte, forme contingenti e relative della vita degli uomini, intrinsecamente dipendenti dall'ordinamento economico di un determinato stadio della storia civile.

Secondo i marxisti la famiglia, nell'attuale configurazione, è una sovrastruttura dipendente dell'economia borghese destinata pertanto a soccombere con il dissolversi della struttura economica (proprietà, scambio, consumo) che la determina. Accettato il principio marxista, secondo cui i presupposti della famiglia borghese contemporanea sono il capitale e l'industria privata, risulta evidente che con l'eclissi del capitale la famiglia borghese scomparirà naturalmente.

Il manifesto di Marx ed Engels è chiaro al riguardo: « Abolizione della famiglia! Persino i più avanzati fra i radicali si scandalizzano di così inumanissime intenzioni dei comunisti.

Su che cosa si basa la famiglia odierna, la famiglia borghese? Sul capitale, sul godimento privato.

Nel suo pieno sviluppo la famiglia odierna esiste soltanto per la borghesia; ma essa tro-

va il suo completamento nella forzata mancanza di famiglia nei proletari e nella prostituzione pubblica.

La famiglia del borghese cadrà naturalmente con il venire meno di questo suo complemento e ambedue scompariranno con lo sparire del capitale ».

Le sovrastrutture quali risultanze di un determinato stadio economico hanno una loro funzione da compiere sino a quando procedono di pari passo con le strutture economiche che davano loro vita: « Religione, famiglia, stato, diritto, morale, scienza ed arte » — dice Marx — « sono soltanto particolari modi della produzione e cadono sotto la sua legge generale ».

Da parte dei teorici del marxismo si riconosce, però, che non si può immediatamente giungere alla realizzazione di una società comunista perfetta in cui si giunga all'abolizione della famiglia e nella quale, secondo il noto economista sovietico Strumilin, essa si fonderà nel più ampio collettivo della comunità ed ai genitori resterà solamente il compito di generare liberamente i figli i quali (generati sani e fisicamente forti) dovranno essere educati — sono parole di Strumilin — in modo tale che diventino membri di quella società nella quale essi dovranno vivere e costruire il proprio destino.

E se primo compito (quello del generare) si può totalmente affidare alla famiglia, il secondo, quello dell'educare, può adempierlo con assai più successo solo la società.

Prima di arrivare a questo stadio terminale perfetto, i Paesi comunisti devono attraversare uno stadio intermedio, quello in cui si trovano attualmente, chiamato lo stadio del socialismo, in cui la configurazione e la funzione della famiglia sono viste in una prospettiva molto diversa.

Si riconosce infatti alla famiglia una funzione, soprattutto sotto il profilo educativo, non sostituibile, in cui i genitori conservano la loro autorità, anche se tale autorità è un riflesso dell'autorità sociale e nel suo insieme la famiglia è un collettivo di membri della società, una realtà che ha un significato ed un'importanza statali. Genitori e figli differiscono per il fatto che i primi dirigono la famiglia, mentre i figli sono educati dalla famiglia.

Con tale affermazione, che troviamo nell'opera « Consigli ai genitori » del noto pedagogista sovietico Macarenko, si tende a restaurare l'autorità paterna e materna distrutta dagli eventi della rivoluzione, ma anche a corroborare la sua origine schiettamente sociale.

Il padre, infatti, è considerato come « il membro più anziano e responsabile del collettivo familiare », il garante della educazione dei figli di fronte allo Stato, ed il suo dovere nei confronti dei figli è veduto come una semplice forma dei suoi doveri nei confronti della società.

L'origine sociale e comunitaria dell'autorità della famiglia viene sostenuta decisamente dall'insigne pedagogista sovietico che nella ricordata opera « Consigli ai genitori » così si esprime: « I nostri padri, i nostri genitori sono stati delegati dalla società ad educare il futuro cittadino della nostra patria e logicamente ne rispondono di fronte ad essa. Su questo si basa la loro autorità di genitori anche agli occhi dei figli ».

Con questo principio (anche se non dimostrato, perchè il Macarenko in nessun passo della sua opera ha affrontato il fondamento teorico e dimostrato la legittimità di tale delega da parte della società) viene negata la priorità giuridica della famiglia sulla educazione dei figli essendo essa demandata alla società nell'azione del « collettivo statale » scolastico, professionale, che deve essere il principio educatore.

Ciò non toglie che anche questo tipo di educazione familiare richieda, secondo il pedagogista russo, la restaurazione dell'autorità dei genitori contro qualsiasi forma di spontaneismo e liberalismo.

Evidentemente il Macarenko era convinto che la « famiglia e il matrimonio rappresenta una categoria storica transitoria », però riteneva anche che l'azione e l'educazione della famiglia fossero provvisoriamente necessari per la creazione dell'uomo nuovo sia per la formazione del perfetto comunista, meta dell'educazione sovietica, sia per la creazione della nuova società senza classi.

Questa è certamente una delle ragioni, e forse la principale, per cui la legislazione so-

vietica si è progressivamente espressa nella direzione della difesa della stabilità del matrimonio.

Lo Sverdlov, uno dei più autorevoli commentatori della legislazione sovietica, afferma che la famiglia monogamica e stabile è una delle forme sociali che soddisfano insieme gli interessi dell'individuo e quelli della società. « Esiste in ogni essere umano il desiderio innato del matrimonio e della vita di famiglia... Se il sentimento di amicizia ed il desiderio di felicità per i figli non sono soddisfatti, la vita dell'essere umano è incompleta... La famiglia, con la relazione stabile che essa costituisce tra l'uomo e la donna, tra i genitori ed i figli... fornisce la condizione più favorevole per soddisfare queste tendenze umane fondamentali ».

E, commentando la nuova legislazione introdotta nel 1944, nel settore matrimoniale, non esita ad affermare: « È interesse dello Stato riconoscere solamente i matrimoni registrati, poichè ciò permette di conseguire una delle nostre esigenze fondamentali: la monogamia ».

Lo Sverdlov cita poi le direttive emanate nel 1947 dalla Corte Suprema dell'URSS riguardanti il divorzio, in cui è detto: « In presenza di un divorzio... la Corte deve muovere dal principio fondamentale che è quello di convalidare la famiglia sovietica ed il matrimonio, i tribunali devono quindi mettere la massima cura nello stabilire per quali ragioni una domanda di divorzio sia presentata. È importante comprendere bene che una discordia passeggera in famiglia e il conflitto tra i coniugi, nati da casi accidentali e transitori, oppure a causa di un desiderio privo di un fondamento serio, da parte dell'uno o dell'altro coniuge, di metter fine al matrimonio, non possono considerarsi ragioni sufficienti per scioglierlo ».

È evidente la profonda, sostanziale differenza che emerge da quanto detto tra la concezione individualista liberale e quella collettivistica marxista dei Paesi comunisti in merito ai problemi della famiglia e, di conseguenza, dell'istituto del divorzio.

In quale dei due versanti si colloca il progetto di legge Fortuna? Certamente in quello liberale, espressione dell'esasperato indivi-

dualismo di cui parla il Mattai che si ispira all'ideale illuministico della revocabilità assoluta di tutto e della recuperabilità dei propri diritti di momento in momento.

Malgrado l'apparente impostazione minimalistica del divorzio, come giustamente si osserva nella penetrante relazione di minoranza redatta dalla collega Falcucci, si codifica effettivamente l'automaticità dello scioglimento del matrimonio, riducendo l'ipotesi di scioglimento a quella pura e semplice dell'insuccesso del matrimonio. In questo sta l'equivoco del disegno di legge Fortuna sul quale non sarà mai abbastanza richiamata l'attenzione dei responsabili politici e dei cittadini, per gli effetti gravemente dirompenti e disgreganti che esso è destinato a determinare. Equivoco in virtù del quale sembra di essere in presenza di un divorzio-sanzione mentre in effetti si tratta di un divorzio-diritto.

Evidentemente per queste ragioni il fronte antidivorzista è ben lungi dall'essere unitario. E il sistematico silenzio con cui la maggioranza laicista affronta il dibattito in aula di questa legge, può essere, sì, dovuto all'esigenza di abbreviare il dibattito stesso, ma anche all'opportunità di non manifestare soverchiamente la differenza di obiettivi e di propositi che dividono i divorzisti.

Il Partito comunista, per il suo realismo, ha tutto l'interesse di non apparire come un protagonista troppo impegnato nella battaglia per il divorzio: sa molto bene che la massa dei lavoratori, degli operai, dei contadini tra cui raccoglie la maggior parte dei suoi suffragi non ha molta simpatia per il divorzio. In particolare conosce l'ostilità per il divorzio della popolazione delle montagne, il cui fortissimo attaccamento alle tradizioni cristiane nella concezione della famiglia è stato così ben lumeggiato dal collega Mazzoli nel suo appassionato intervento.

Il culto molto vivo della famiglia negli strati sociali più umili; l'istintiva consapevolezza (che risponde pienamente alla realtà) che il divorzio finirà per essere — anche per il costo — un istituto solo o prevalentemente a disposizione delle classi privilegia-

te; l'ostilità da parte delle donne, anche comuniste, nei confronti di un istituto che così com'è congegnato nella legge Fortuna opererà soprattutto a loro danno, come è stato efficacemente dimostrato da molti oratori che mi hanno preceduto, rende guardingo il Partito comunista.

Come tutti hanno potuto constatare, alla sua azione per il divorzio nelle aule parlamentari non ha mai corrisposto un'eguale azione nelle piazze; gli oratori comunisti, tanto nella campagna elettorale del 1968 quanto in quella recentissima per le regionali, si sono ben guardati dal predicare il divorzio: quasi sempre hanno taciuto sui propositi divorzisti del loro partito, anche se a ciò sollecitati, e per certo aspetto provocati, da chi come noi voleva che nei confronti della pubblica opinione, dell'elettorato, il PCI assumesse con chiarezza le sue responsabilità in ordine ad un problema così importante, fondamentale per la vita del nostro popolo qual è il divorzio.

Ma il PCI sapeva bene che questo del divorzio è un tasto pericoloso, un terreno minato e perciò ha preferito tacere, lasciando al « passionario » del divorzio, all'onorevole Fortuna e accoliti, il compito di organizzare le manifestazioni conviviali — a basso prezzo — e comizi pro divorzio.

Ed ha ragione la collega comunista Tedesco Giglia, che abbiamo udite in quest'Aula, una delle pochissime voci del PCI, quando dice che non a caso la manifestazione antidivorzista organizzata per il 30 maggio scorso non ha avuto luogo. Ma non ha ragione quando dice che ciò non è avvenuto perchè la manovra delle forze integraliste della Democrazia cristiana che sul problema del divorzio mirava a provocare una involuzione conservatrice che avrebbe dovuto portare alle elezioni anticipate in occasione dell'ultima crisi del Governo era stata battuta, ed il problema del divorzio, anzichè diventare oggetto di scontro frontale tra le forze politiche, era stato di nuovo condotto, nel suo alveo naturale cioè nel Parlamento. La ragione in verità è un'altra ed è quella cui ho già accennato; la riluttanza del Partito comunista a compromettersi in un momento

così delicato della campagna elettorale, come è quello terminale (in cui basta una mossa falsa per perdere centinaia di migliaia di voti) partecipando ed assumendo il ruolo di protagonista in una clamorosa manifestazione a favore del divorzio. Questa e non altra può essere la ragione, poichè la crisi di Governo era già stata risolta da un pezzo e quindi non si capisce affatto come la manifestazione del 30 maggio può essere stata sospesa perchè il divorzio non è divenuto l'argomento su cui le forze politiche secondo i biechi disegni della parte integralista (tutto da ridere...) della Democrazia cristiana avrebbe dovuto misurarsi in occasione di elezioni anticipate.

Ma, come si diceva, non ha torto il Partito comunista italiano a non rendere troppo manifeste le sue propensioni divorziste.

Molte donne italiane che sinora avevano considerato il divorzio come una specie di piccola amnistia per coniugi infelici cominciano ad aprire gli occhi ed a rendersi conto in concreto dei pericoli di una legge come quella al nostro esame che non è un « piccolo divorzio » come accortamente si è cercato di contrabbandarla, ma al contrario il tipo di divorzio più elastico che esista al mondo, (quello che consentirà ad uno solo dei coniugi, anche se colpevole, di divorziare senza nemmeno il consenso dell'altro coniuge).

La stampa italiana ha cominciato a raccogliere gli echi allarmati di questa maggiore consapevolezza della triste realtà del divorzio-Fortuna. Ad esempio si può leggere sulla « Stampa » di Torino del 15 marzo 1970, quotidiano divorzista e quindi fonte insospettabile, quanto segue a cura di Nicola Adelfi: « Ed ecco qui un altro gruppo di lettere. Sono donne a mandarle a me divorzista. Ed hanno ragione da vendere. Udite: se un marito ottiene il divorzio dopo molti anni di matrimonio, probabilmente perchè ha voglia di « merce più fresca », la moglie divorziata (non per colpa sua) perde il diritto all'assistenza mutualistica ed alla pensione di reversibilità. Infatti mutua e pensione spettano alla moglie « nuova ». La « vecchia » viene così a trovarsi sul lastrico senza nessuna sua colpa. Si dirà che il coniuge le corrisponderà gli alimenti. Già: ma se è un operaio o un pen-

sionato quanto potrà dare? E se un uomo ottiene due o tre divorzi e mettiamo che guadagni 200.000 lire al mese, alle due o tre ex mogli quanto potrà corrispondere? Ancora una domanda: queste povere divorziate, private anche della pensione vedovile, non andranno ad affollare i ricoveri di mendicizia già così gremiti? E questa è la conclusione: la legge è ideata dagli uomini ed è concepita ad esclusivo vantaggio degli uomini ». E dopo aver riferito quanto sopra Nicola Adelfi così commenta: « Penso che la legge sul divorzio debba essere congegnata in modo da evitare con estrema chiarezza ogni possibile offesa alla giustizia. Il Parlamento potrà e dovrà farlo (generosa illusione!) Se non vi riuscirà prevedo che la sua volontà sarà poi annullata in sede di *referendum* popolare. Anch'io laico e divorzista voterò contro il divorzio ». Sono parole queste altamente ammonitrici, proprio perchè vengono da un divorzista convinto, che ogni parlamentare divorzista dovrebbe attentamente meditare prima di dare la sua approvazione ad un infelicissimo disegno di legge sul divorzio com'è quello Fortuna.

Dicevo dunque che cominciano ad arrivare ai giornali le voci di donne che lavorano, che hanno la responsabilità di una famiglia, che hanno il buonsenso delle donne del popolo. E le proteste femminili sono naturalmente destinate a moltiplicarsi se la proposta in esame verrà approvata dal Parlamento.

Non sono certo queste le sorti « magnifiche e progressive » che il Partito comunista italiano promette alle donne italiane.

Non sono queste le nuove condizioni che la propaganda comunista assicura alle donne, e soprattutto alle mogli, in virtù del nuovo stato che deriverà dalla loro emancipazione.

I comunisti hanno sempre sbandierato l'impegno di liberare la donna da tutte quelle forme di schiavitù che attualmente l'opprimono nella società capitalistica, ed al tempo stesso creare in lei la coscienza della lotta per la conquista delle libertà fondamentali che attualmente non gode.

E additando l'esempio sovietico il Partito comunista italiano e le sue organizzazioni collaterali (UDI) hanno sempre detto che il

loro obiettivo era quello di perseguire la emancipazione economica della donna (dal lavoro domestico a quello di fabbrica), punto di partenza indispensabile per conquistare alla donna l'uguaglianza economica e sociale rispetto all'uomo (non soltanto formale, ma sostanziale). Ed accanto all'emancipazione economica il Partito comunista italiano predica l'emancipazione morale che significa strappare la donna dall'esclusiva funzione familiare e materna per renderla partecipe e responsabile della vita civile.

Belle, sante parole che in buona parte potremmo sottoscrivere anche noi. Ma come si conciliano con l'atteggiamento del Partito comunista nei confronti del progetto di divorzio dell'onorevole Fortuna che contiene norme gravemente lesive della dignità delle mogli vittime del divorzio, di cui si è detto?

Evidentemente non si conciliano.

E ciò dà chiaramente ragione dell'atteggiamento guardingo e dei silenzi del Partito comunista italiano. Ma il PCI non poteva lasciarsi sfuggire la buona occasione offertagli dai partiti democratici, cosiddetti laici, con l'improvvida iniziativa della legge divorzista per ricavarne con il minor danno sul piano elettorale i maggiori vantaggi possibili sul piano politico.

Il sistematico strumentalismo che caratterizza la politica del Partito comunista italiano anche in questa circostanza si è manifestato in forma esemplare.

Il tipo di divorzio che propone il progetto Fortuna non risponde certo al tipo di divorzio che vorrebbe il Partito comunista italiano, come ho avuto modo di chiarire in precedenza, però fa molto gioco al Partito comunista italiano per mettere in difficoltà la Democrazia cristiana. Costringendo la Democrazia cristiana ad una posizione di minoranza su un problema così significativo, mentre si trova ad avere la posizione di guida e di massima responsabilità nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra che governa il Paese, obiettivamente si realizza una situazione che può contribuire ad un deterioramento dei rapporti all'interno della coalizione di centro-sinistra, anche a causa delle spinte e dei risentimenti che nell'ambito dei set-

tori più sensibili dell'elettorato democratico cristiano giustamente si possono determinare, e ciò anche in relazione alle grossolane... e plateali ingiurie, ai rivoltanti insulti nei confronti dei democratici cristiani, dei preti, del Vaticano, che si odono risuonare nei comizi dei divorzisti organizzati dall'onorevole Fortuna e dagli appartenenti alla LID, insieme con le espressioni della più bassa, sfacciata e demagogica polemica anticlericale.

È inevitabile che una traccia questa disgraziata vicenda la lascerà dietro di sé e, come ha ben capito il Partito comunista italiano, non contribuirà certamente a migliorare i rapporti tra i partiti di centro-sinistra ed il peggioramento di tali rapporti, come sappiamo tutti, è uno degli obiettivi principali del Partito comunista italiano di cui esso non fa alcun mistero.

Un altro scopo non meno importante che la testarda volontà dei partiti democratici laici di portare avanti il divorzio senza emendamenti dà al Partito comunista italiano la possibilità di perseguire, è quello di realizzare, anche se episodicamente, una maggioranza diversa da quella governativa, che in virtù della sua forza è in grado di egemonizzare, accrescendo così almeno sul piano pratico il suo credito di partito democratico (di cui ha particolarmente bisogno dopo i fatti del « Manifesto ») nonché la sua capacità di attrazione nei confronti di determinati gruppi autenticamente democratici, dentro e fuori il Parlamento.

Ed infine un ultimo risultato. Con la legge 973 ci troviamo praticamente di fronte ad un'estensione generalizzata del divorzio e per certi aspetti all'autorizzazione del ripudio (che portano fatalmente ad una dilatazione della crisi della famiglia) senza che, per la insensibilità della maggioranza divorzista (la quale si è sempre rifiutata di accogliere almeno qualcuno dei nostri emendamenti migliorativi), vengano previste adeguate iniziative di assistenza e di protezione per coloro che rimarranno vittime del divorzio, ed in particolare i figli minorenni e le mogli. Ciò determinerà dei grossi guasti sotto il profilo sociale nel nostro Paese che a quelli già esistenti aggiungeranno nuovi motivi di disagio

e di tensione, non certo favorevoli al consolidamento del sistema democratico.

Il divorzio quindi — e soprattutto questo divorzio — può costituire per il nostro Paese, a causa delle sue conseguenze, una notevole fonte di difficoltà per il nostro sistema politico e tale prospettiva non può essere certo sfuggita a chi, come i comunisti, pone come impegno di fondo della propria azione politica l'abbattimento del sistema democratico.

Anche per questo aspetto si può dire che il Partito comunista italiano ha strumentalizzato il disegno di legge al nostro esame per fini che nulla hanno a che vedere con l'interesse delle famiglie italiane.

Se portare avanti il divorzio in questo modo significa agire soprattutto nell'interesse del Partito comunista italiano bisogna sottolineare l'errore dei partiti democratici laici che si sono gettati in questa avventura stringendo una specie di patto d'acciaio con il Partito comunista.

E questo errore è dei partiti dell'area governativa, come di quelli che, pur non appartenendo alla maggioranza, si professano democratici ed anticomunisti come il Partito liberale.

Ai partiti della coalizione di Governo va fatto osservare che in questo modo certamente non si rafforza il centro-sinistra, l'unica formula che per il momento ha la possibilità di dare un Governo al Paese, di salvaguardare le istituzioni democratiche.

È vero che i democratici cristiani, per ragioni di pubblico interesse, hanno consentito che il divorzio, pur non facendo parte del programma di governo, venisse ugualmente discusso dal Parlamento; è pur vero che nessuno vuole ricreare lo storico steccato tra chi si ispira ad una concezione laica ed i cattolici, su determinati problemi. Però è anche vero che non può non lasciare una traccia duratura, e non solo sul piano psicologico, nei rapporti tra democratici cristiani e gli altri partiti del centro-sinistra, il fatto che per introdurre il divorzio si sia scelto lo strumento legislativo di gran lunga peggiore rispetto alla grande maggioranza di quelli adottati dalle nazioni divorziste; e per imporre tale strumento, respingendo ogni richiesta di modifica migliorativa (come è av-

venuto in Commissione) si è ricorsi, creando un precedente molto pericoloso, al « braccio » comunista, proprio al partito che più di ogni altro ha a cuore la disgregazione e l'abbattimento del centro-sinistra, per perseguire gli obiettivi di conquista del potere che tutti conosciamo.

E da ultimo mi sia consentito di chiedere ai partiti democratici che dentro all'area governativa (come il Partito socialista unitario) o fuori di essa (come il Partito liberale italiano) si professano anticomunisti di stretta osservanza (per la pelle), amano, come si è detto, fare sfoggio di un anticomunismo viscerale, accusano altri Partiti democratici ed in particolare la Democrazia cristiana di non essere sufficientemente anticomunisti, di cedimenti nei confronti delle richieste del Partito comunista italiano, di propensione per la repubblica conciliare, ebbene, mi sia consentito di chiedere a questi partiti che con tanta disinvoltura si sono messi a spalla a spalla con il Partito comunista italiano per perseguire l'obiettivo del divorzio, se non si rendano conto dello spettacolo assai poco edificante che danno al Paese e quanto poco coerente sia il loro comportamento e come questa grave incoerenza renda assai poco credibili i loro ruggiti anticomunisti ed altresì contribuisca a svalutare fortemente nell'opinione pubblica le loro capacità di « resistenza » nei confronti dei comunisti.

Ed è questa certamente la più dolorosa constatazione che si possa registrare sul piano politico generale tra i riflessi di questa infausta ed infelice vicenda parlamentare.

Senza contare che ogni comportamento politico non giustificato da una sufficiente ragione storica, ma solo da faziosità ideologica, da dispetto o da bassa manovra politica, si risolve presto o tardi in un *boom-rang* nei confronti di chi lo assume.

Un altro tema su cui desidero soffermarmi è quello concernente le conseguenze che dal divorzio derivano in merito all'educazione dei figli quando riguarda coniugi con prole.

Non saranno mai sottolineati a sufficienza i guasti irreparabili, con gravissimi ri-

flessi sociali che il divorzio provoca sotto questo aspetto dal quale in modo particolare si possono trarre gli argomenti più validi per smentire la tesi dei sostenitori del divorzio come rimedio degli aspetti patologici dei mali matrimoniali. I motivi di opposizione al divorzio soprattutto sotto questo profilo sono poi resi ancor più probanti e incisivi dalla superficialità e dalla inconsistenza delle argomentazioni dei divorzisti e, nel caso del progetto in esame, dal totale disinteresse, come si dice giustamente nella relazione di minoranza, che dimostra in ordine ai figli che saranno le vittime dirette dello scioglimento del matrimonio.

In questi ultimi tempi sono stati fatti studi e ricerche molto interessanti circa la incidenza dell'azione familiare nell'infanzia e nelle fasi ulteriori dell'età evolutiva che hanno dimostrato l'influenza fortissima, determinante, imprescindibile esercitata dalla famiglia circa lo sviluppo della personalità dei figli. Pur con vari accenti, studiosi di psicologia e di sociologia di diverse scuole e tendenze sono giunti alla conclusione che il modo con il quale si alleva il bambino, il calore affettivo da cui è circondato, il tono dell'ambiente improntato a calma e misura, il grado di armonia esistente tra i genitori, la presenza ed il trattamento dei fratelli e delle sorelle, l'azione di altre persone adulte nel gruppo familiare, la serenità del focolare domestico sono condizioni decisive per la fissazione di atteggiamenti fondamentali che resteranno poi relativamente invariati per tutta la vita.

Il Mussen afferma che le esperienze familiari del fanciullo sono i principali fattori determinanti della sua personalità.

La famiglia concorre alla formazione della personalità infantile in due modi: funzionalmente, ossia attraverso il suo ambiente materiale, affettivo, sociale, economico, morale e religioso; intenzionalmente, ossia attraverso interventi espliciti razionalmente preordinati da persone mature nei confronti di altre immature per far loro assimilare determinati abiti e atteggiamenti.

Nell'educazione della prima infanzia prevale la prima forma di educazione (quella

funzionale) mentre nella fanciullezza e nella adolescenza, pur conservando sempre la educazione funzionale un suo rilevante valore, prevale quella intenzionale.

Per quanto riguarda l'infanzia sarebbe sommamente interessante prendere in considerazione il significato che assumono le cure materne per il bambino e la ripercussione che esse hanno nello sviluppo successivo della personalità sulla base degli studi presentati nella monografia dal Bowlby: « Cure materne e igiene mentale », eminente studioso inglese, e quelli presentati nel 1962 nell'opera in collaborazione intitolata « La carenza delle cure materne ».

L'opera di Bowlby rappresenta infatti una vasta rassegna delle ricerche compiute sino al momento della sua pubblicazione e costituisce una interpretazione fedele del proprio e dell'altrui lavoro nonchè l'esempio di una prudente valutazione di posizioni sovente divergenti ed opposte.

Non potendomi addentrare nel merito delle ricerche mi limiterò a citarne le conclusioni.

1) La carenza di cure materne esercita un riflesso negativo: *a)* durante il periodo di separazione; *b)* durante il periodo che segue il ritorno della madre; *c)* in modo permanente.

A nulla vale obiettare che taluni bambini sembrano sfuggire a siffatte conseguenze, giacchè il numero dei soggetti colpiti è tale da togliere qualsiasi dubbio.

2) Il carattere dell'« inaffettivo » e dello « psicopatico » sembra condizionato da tre generi di esperienza: *a)* dalla impossibilità di creare legami affettivi con una immagine materna nei primi tre anni di vita; *b)* dalla privazione di cure materne per un periodo di 3 mesi e più di 6, nei primi 3 o 4 anni di vita; *c)* dai ripetuti cambiamenti della figura materna nello stesso periodo.

3) Particolare importanza è riconosciuta dagli specialisti al primo anno di vita. Essi convergono nello stabilire, con diverse accentuazioni concernenti il primo ed il secondo semestre di vita, che i danni causati dalla privazione di cure materne alla salute mentale del bambino nei primi 12 mesi di vita possono essere considerevoli.

4) Sul problema delle esperienze condizionanti i tratti caratteriali psicopatologici, il Bowlby dichiara che questa relazione di causa ed effetto è ora universalmente ammessa dagli specialisti di psichiatria infantile; quindi asserisce: « L'esperienza della carenza materna spiega il sorgere e l'esacerbarsi di numerose forme di personalità psicopatiche parziali o non apparenti, compresi gli isterici del Fitzgerald ».

Anche sulla base di tali conclusioni ciò che va sottolineato (e su cui sembra che tutti i teorici della separazione siano d'accordo) è che la famiglia rappresenta l'istituzione indispensabile per lo sviluppo completo ed armonico della personalità del bambino. Il valore della famiglia per il bambino ed in essa delle cure amorevoli della madre e del padre, si rivela tanto radicale per cui, sempre secondo il Bowlby, « anche una cattiva famiglia affettivamente disagiata ed economicamente depressa è certo in grado di offrire al bambino ciò che non sempre il più attrezzato degli istituti gli può dare ». Le conseguenze della separazione possono rivelarsi talmente gravi e molteplici che ad essa si deve ricorrere soltanto in *extremis*: quando i genitori non si curano più del loro bambino o lo rifiutano.

Un particolare discorso merita poi l'incidenza dell'educazione familiare nella fanciullezza e nell'adolescenza.

È verità intuitiva che l'attività educativa dei genitori sui figli ha un riflesso particolare e insostituibile.

L'educazione ricevuta, le modalità con le quali è stata data, il contatto prolungato per anni con i propri genitori lasciano una impronta incancellabile sugli atteggiamenti più profondi dei figli di fronte ai valori anche in merito al loro sviluppo emotivo, sociale e religioso.

Sul piano della ricerca positiva e della riflessione scientifica studi particolari hanno ampiamente confermato l'azione modellatrice dell'educazione familiare.

Il Rosenthal ed i suoi collaboratori, attraverso le loro ricerche, hanno accertato che i figli-problema sono in genere associati a madri con disturbi di personalità influenzanti a loro volta il comportamento materno. Da

queste indagini si è giunti a conclusioni particolarmente significative e degne del più alto interesse circa l'importanza determinante del rapporto con la madre nella condotta dei figli.

Sotto il profilo espressamente pedagogico questa ricerca ci conferma che le deficienze esistenti nel rapporto tra madre e figlio sono da considerarsi senza ombra di dubbio come premesse al disadattamento emozionale dei figli.

Il Ronco, presentando l'indagine del Rosenthal nella sua opera « Orientamenti pedagogici » infatti asserisce:

« Il fatto che, almeno in questa ricerca, al rapporto psichicamente e pedagogicamente sano tra madre e figlio non faccia riscontro alcun problema di comportamento nei figli, nonostante che altri fattori possano aver agito, può essere una conferma della diffusa impressione che l'azione educatrice della madre può risolvere efficacemente i problemi emozionali dei figli e concorrere in modo determinante alla formazione di personalità equilibrate ed armoniose ».

Degna di menzione per il grande interesse che rivestono sono le ricerche caratteriologiche condotte dallo studioso americano Peck e dai suoi collaboratori che hanno condotto all'elaborazione di una tipologia morale (dopo 16 anni di ricerche) in cui, nella genesi e nella strutturazione di ogni tipo, si chiama in causa direttamente l'azione della famiglia e soprattutto della madre.

Ed in relazione a ciò, il Peck al termine delle proprie indagini si esprime coerentemente in questi termini:

« Qualora si consideri ciascun adolescente, si osserva che la sua personalità e carattere sono connessi con la natura delle sue esperienze familiari in modo pressochè inesorabilmente logico. Con una sola eccezione possibile in tutti i soggetti della ricerca, ciascun adolescente è esattamente il tipo di persona che potrebbe essere prefigurato da una conoscenza del modo con il quale i suoi genitori lo formarono. Sembra infatti ragionevole asserire che in grado quasi impressionante ogni fanciullo apprende a sentire e ad agire, sui piani psicologico e morale, esattamente come il padre e la madre si sono com-

portati nei suoi confronti... In conclusione, pare inevitabile che il carattere del fanciullo sia il prodotto diretto, quasi una riproduzione diretta, del modo con il quale i genitori lo educano. Come essi sono per lui, così egli è per gli altri». Tale conclusione conferma plasticamente la forza dei condizionamenti educativi familiari nell'evoluzione personale del soggetto. L'azione formativa dei genitori, spesso per vie inconscie, plasma il carattere morale dei figli, ponendo le premesse per quegli atteggiamenti futuri che resteranno praticamente immutati per tutta l'esistenza.

Nella formazione morale del carattere, il Peck ha insistito sull'azione profonda dei genitori e, in primo luogo, della madre. A lei infatti, anche nei contesti della società industriale, è commessa l'opera principale dell'educazione e, di fatto, si trova in comunione con i figli assai più del padre. Il Peck ritiene tuttavia che la presenza amorevole e coerente di quest'ultimo assuma un valore essenziale per la formazione d'un carattere sano, emotivamente stabile e psico-sessualmente equilibrato. I genitori dovranno pertanto collaborare per la formazione morale del carattere dei figli, aiutandoli nelle loro difficoltà, manifestando nei loro confronti un amore autentico, impostando una disciplina mite, coerente, serena.

Attualmente, la riflessione pedagogica è orientata a porre in luce l'importanza che nella formazione del soggetto riveste l'azione concordata di ambedue i genitori; alcune ricerche rivalutano poi l'azione della figura paterna nei diversi tempi dell'educazione giovanile. Nella prima infanzia, il padre ha evidentemente una posizione di secondo piano circa la formazione del bambino. La madre infatti si occupa di lui e soddisfa i suoi bisogni fondamentali. Per questo, « quasi tutti i dati riguardano i rapporti del bambino con la madre, legami affettivi che, in circostanze ordinarie sono, senza alcun dubbio, i più importanti nei primi anni di vita del bambino ». Il padre assume tuttavia una sua importanza anche nella prima infanzia come « sostegno economico ed affettivo della madre ». Infatti « non soltanto grazie a lui la donna può dedicarsi completamente alle cure del lattante,

ma ancora, con il suo nome e con la sua presenza, egli reca alla moglie il sostegno affettivo che le dà la possibilità d'offrire al bambino quella serenità e quell'umore armonioso che gli sono indispensabili ».

A questo punto avrei voluto parlare di altre fondamentali ricerche in merito all'importanza della presenza paterna nello sviluppo della personalità dei figli e precisamente di quelle condotte dall'Ostrowsky, dal Pteron, dal Wallon, dal Debesse, di quelle di Maslow e di Guerrero ed infine di quelle del Giberti, tutte estremamente interessanti e quanto mai persuasive circa il ruolo insostituibile del padre sul piano educativo, ma purtroppo la ristrettezza del tempo a mia disposizione non me lo consente.

Ho ritenuto opportuno ricordare i risultati di questi studi scientifici per mettere nel dovuto rilievo l'importanza della famiglia come comunità educante e di conseguenza le gravissime, irreparabili lacerazioni che nel processo educativo dei figli vengono inferte dalla disgregazione e dalla dissoluzione delle comunità familiari operate dal divorzio, quando ci siano di mezzo i figli (soprattutto dal divorzio facile come è quello del provvedimento in esame).

Quando si dice che principali vittime del divorzio sono i figli replicano i divorzisti, con una parte di ragione, che la vera disgrazia per i figli è la crisi della famiglia: quando marito e moglie litigano dalla mattina alla sera, la loro vita in comune è un inferno oppure è un rito di ipocrite apparenze, priva di ogni qualsiasi soffio di affetto. Certo questo tipo di convivenza non dà nessun beneficio ai figlioli, è senza dubbio molto meglio una leale separazione. Fin qui i divorzisti possono avere ragione. Ma chi può dire che per i figli sia un bene che i genitori si risposino, che le famiglie si moltiplichino, che si crei una enorme confusione di padri e di madri?

La soluzione migliore per i figli è certamente in questi casi una separazione responsabile nella quale i coniugi falliti come tali almeno cerchino di non fallire come genitori, si sappiano sacrificare per quei figli che a nessuno hanno chiesto di venire al mondo!

La tragedia del divorzio per i figli però non si coglie solo sul piano psicologico, ma anche, e direi necessariamente, anche sul piano sociologico.

Quando il vincolo matrimoniale è diventato fragile e precario, si moltiplicano a dismisura le famiglie che si sfasciano al primo litigio, per un qualsiasi futile motivo.

Ed allora si comprende come in un anno — e precisamente nel 1968 — in USA i bambini rimasti senza famiglia a causa del divorzio, siano stati ben settecentomila.

In questi casi il fenomeno acquista le dimensioni di una piaga sociale, diventa un problema angosciante per gli uomini di Stato e spiega il drammatico monito di F. D. Roosevelt « Il divorzio è una maledizione scagliata sulla società ed una minaccia contro la famiglia ». Ed il Gravas nella sua opera *The American family* rileva che i fanciulli che hanno sofferto per il divorzio dei genitori portano questa esperienza in se stessi come un motivo d'infelicità e di fallimento. Ed aggiunge: « Coloro che si occupano di delinquenza minorile trovano che il divorzio ricorre costantemente o come causa principale o come causa concorrente del turbamento del fanciullo ».

E proprio perchè le procedure del divorzio nelle quali sono coinvolti i figli sono le più dolorose, in certi Paesi si è cercato di rendere particolarmente severo l'ordinamento del divorzio per questo aspetto.

Nella Germania Federale, ad esempio, se nell'interesse di uno o più figli minori nati dal matrimonio è necessaria la prosecuzione del vincolo matrimoniale il divorzio non può essere accolto.

La legislazione polacca è ancor più decisa in questa direzione in quanto stabilisce che « il divorzio non è ammesso se, nonostante la separazione del coniuge, completa e permanente, esso risulta pregiudizievole agli interessi dei figli minorenni nati dal matrimonio o se per altre ragioni la sentenza di divorzio sia in contrasto con i principi della convivenza sociale ». Altro che progetto Fortuna... in cui si respira un totale, crudele disinteresse nei confronti dei figli minori cui viene negato il diritto primario di essere garantiti, per quanto più possibile, nella loro

fondamentale esigenza di protezione di assistenza e soprattutto di educazione.

Diritto che coincide, come si è dimostrato ampiamente, con un oggettivo, indiscutibile interesse della comunità civile proprio per le ben note conseguenze sul corpo sociale delle turbative che, a causa della crisi di famiglia derivano all'equilibrio psicologico dei giovani ed allo sviluppo armonico della loro personalità.

Ecco perchè accanto ai tanti motivi di opposizione al divorzio in sè, ce ne sono dei particolari, pregnanti motivi per opporsi a questo cosiddetto « piccolo divorzio » che si presenta sotto il modesto quanto ipocrita titolo di « casi di scioglimento del matrimonio », ma che in realtà privatizzando completamente il contratto di matrimonio e rendendo automatico l'accoglimento della domanda di divorzio, visto che il giudice competente a dichiarare lo scioglimento deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuta pronuncia della sentenza penale o della separazione di fatto, costituisce un micidiale strumento di dissoluzione della famiglia e crea le condizioni più sfavorevoli, rispetto ad ogni altro Paese divorzista, per i figli dei divorziati. La realtà è che i divorzisti non valutano abbastanza quanto la possibilità di dissolubilità (facile) costituisca un fattore di grave menomazione dello stesso valore educativo della famiglia.

Certo è vero che una famiglia, in perenne conflitto e profondamente lacerata internamente, non è una famiglia nè sana nè stabile, anche se permane la convivenza di tutti i suoi membri. Una famiglia separata di fatto, con un coniuge che ha deciso di vivere lontano dall'altro coniuge con il pretesto del lavoro non è una famiglia stabile, anche se per opportunità sociale non si è voluto far ricorso alla separazione giudiziale.

Una famiglia giudizialmente separata non costituisce una famiglia, anche se il vincolo è rimasto indissolubile.

Però se, infatti, è esatto che il problema della stabilità della famiglia non si risolve solo attraverso il riconoscimento legale della indissolubilità del vincolo — attraverso cioè lo strumento giuridico — è anche vero (e nessuno lo può mettere in dubbio) che l'eventua-

le riconoscimento delle possibilità di sciogliere il matrimonio, anche in casi diversi da quello naturalmente eccezionale della morte di uno dei coniugi, costituisce un grave elemento di rottura di tale stabilità.

Il riconoscimento da parte della legge che il matrimonio può essere sciolto (ed in modo quasi automatico, come stabilisce il progetto di legge n. 973) non può, infatti, operare solo in sede di ratifica o di regolamentazione di un fallimento matrimoniale già verificatosi.

Soltanto una grande stoltezza od una totale inesperienza della realtà umana può portare ad una persuasione del genere. Tale riconoscimento è necessariamente portato per sua natura ad operare sin dal primo momento della costituzione del nucleo familiare, ponendo in prospettiva lo spettro o la speranza a seconda dei diversi punti di vista della possibilità di rompere, quando lo si voglia, il vincolo matrimoniale, vedendo legalizzata dall'ordinamento tale rottura.

In questo senso non si può non riconoscere che la mera possibilità della dissolubilità del vincolo in questione opera come potente fattore di instabilità del nucleo familiare. E giustamente è stato osservato a questo riguardo che se possediamo la statistica dei matrimoni falliti, non possiamo avere quella più numerosa dei matrimoni che non sono falliti in quanto i coniugi hanno trovato sostegno alla propria momentanea debolezza nella assenza della possibilità di divorzio.

Sappiamo tutti, per esperienza personale, come la vita matrimoniale incontra continuamente ostacoli, difficoltà; momenti di incomprendimento (anche profonda) e pause di insofferenza.

Sappiamo tutti come l'amore più genuino è continuamente sottoposto a momenti di crisi, di stanchezza e di dubbio. La consapevolezza che il matrimonio è necessariamente duraturo, e che la donazione di amore nel matrimonio è irripetibile aiuta con indiscutibile efficacia a trovare in se stessi la forza di reagire a tentazioni eversive, la buona volontà necessaria per superare determinati conflitti, per comprendere la posizione e tante volte le buone ragioni dell'altro coniuge, per perdonare gli errori ed i difetti, per rico-

struire un'armonia essenziale della vita. La possibilità del divorzio invece, costituisce uno stimolo anche inconscio ad altri contrasti, a rendere definitive ed insanabili le divergenze, a scoraggiare la volontà del perdono.

Diceva il Pisanelli, nella sua relazione al codice civile del 1865, che il peggiore dei mali del divorzio è quello prodotto dalla sua stessa esistenza: « Quando una legge, come già fu fatto altre volte, collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio essa avvelenerebbe la sanità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perchè quella idea si muterebbe nelle mura domestiche in perenne amaro sospetto ».

Inoltre si deve riconoscere che l'innamamento reciproco non sempre è così travolgente e persistente da rendere insensibili al fascino di altra persona del sesso opposto. La fedeltà coniugale non è uno stato ma una conquista e richiede non solo una volontà precisa in tal senso ma anche una prudenza nei confronti di se stessi diretta ad attenuare i rischi e ad evitare le occasioni.

La possibilità del divorzio — soprattutto nel momento in cui sussistano divergenze o incomprensioni con il coniuge — può agire come stimolo potente a rinunciare alla prudenza, a non evitare le occasioni, anzi a coltivarle per ripicca o anche solo per un bisogno più o meno potente di trovare un rifugio, una comprensione che in quel momento sembra che il coniuge non sappia dare; esistendo il divorzio, infatti, tale relazione può diventare piena, completa e legale.

Infine si deve riconoscere che il sapere che il matrimonio non costituisce un legame indissolubile e che una esperienza eventualmente fallimentare può essere con facilità cancellata, rende ineluttabilmente minore la serietà e l'impegno e la preparazione nel momento costitutivo dell'originario vincolo coniugale.

Si obietta che anche la possibilità della separazione costituisce riconoscimento giuridico della rottura della stabilità della famiglia e quindi fattore di potenziale frattura del nucleo familiare; tale obiezione si può facilmente demolire rilevando le profonde differenze che sussistono fra l'istituto della sepa-

razione e quello del divorzio in relazione al suddetto problema.

Anzitutto perchè la separazione legale, essendo solo un rimedio per evitare mali peggiori e non offrendo nessuna possibilità allettante di procedere legalmente ad un nuovo coniugio, induce spesso gli individui ad una più attenta considerazione della gravità del passo che stanno per compiere, dei motivi che a tale passo li inducono, dei risultati discutibili e talvolta peggiorativi a cui porta, e non ha quindi quella forza di rottura della stabilità familiare che ha invece il divorzio.

Osserva un esperto di consultazioni matrimoniali — Don Liggeri, direttore della « Casa » — che « coloro i quali sono destinati ad assistere i coniugi in crisi sanno benissimo che proprio la circostanza che la separazione di fatto sia soltanto un rimedio ragionevole per evitare il peggio e non un miraggio allettante, suscita spesso un ripensamento. Accade allora che individui in crisi di esasperazione o di infatuazione arrivino a ridimensionare quelle stesse difficoltà che ritenevano insormontabili. E non è raro il caso in cui non solo la famiglia non si sfascia ma viene riaccettata con una convinzione più chiarita ed un'apprezzamento più profondo ».

Il che è indicato anche attraverso i dati statistici che indicano una altissima cifra di domande di separazione conciliate o abbandonate.

Nel 1961, infatti, su un totale di 5.510 domande di separazione consensuale e su un totale di 3.144 domande di separazione contenziose, ben 162 domande consensuali e 188 domande contenziose sono state ufficialmente conciliate; ben 1.278 domande consensuali e 2.446 contenziose sono state abbandonate (il che presuppone una conciliazione extra processuale), mentre 3.559 domande consensuali e 1.136 domande contenziose sono state omologate e 511 e 181 domande, rispettivamente consensuali e contenziose sono state non omologate o rigettate.

I dati degli anni successivi confermano puntualmente il fenomeno già rilevato e precisamente l'altissima cifra di domande di separazione conciliate o abbandonate.

Il divorzio invece è un provvedimento così drastico da rendere normalmente impossibi-

le ogni idea di ricupero o di ricostituzione del nucleo familiare, anche a causa del successivo matrimonio di uno o di entrambi i coniugi divorziati, mentre l'esperienza dei pratici del diritto è che spesso matrimoni fratturati col passare degli anni e con il conseguente attenuarsi delle tensioni o dello escludersi dei motivi di frizione, si ricompongono.

Ed inoltre il divorzio crea nei figli un disorientamento particolare perchè — come ho già avuto modo di rilevare — li immette in una nuova famiglia legalmente costituita sostituendo stabilmente ed effettivamente il padre o la madre ancora viventi, mentre nella separazione il rapporto diretto fra i figli e ciascuno dei genitori viene confermato senza le interferenze o mescolanze legalizzate prodotte in genere dal divorzio, con le note conseguenze gravemente negative sul piano psichico ed educativo. E tale rapporto diretto lascia in loro almeno la speranza di poter un giorno vivere e crescere in una famiglia unita.

Il principio della indissolubilità del matrimonio riveste dunque un'importanza fondamentale ai fini della stabilità della famiglia. E poichè la stabilità della famiglia, anche se non solidissima costituisce uno dei fattori indispensabili per una valida, positiva efficace educazione dei figli per tutto il periodo in cui la famiglia stessa deve assolvere il suo compito di comunità educante, appare evidente che l'introduzione del divorzio accentuerà la diffusione e la gravità delle carenze di carattere educativo riscontrate dagli psicologi e dagli studiosi di problemi di carattere educativo, nei figli che nella loro infanzia, o nella fanciullezza o nell'adolescenza sono rimasti privi dell'educazione di ambedue i genitori o del padre o della madre, convolti ad altre nozze dopo essersi liberati del vincolo matrimoniale.

Ecco perchè, pur non ignorando i rilevanti danni prodotti nel tessuto familiare dalle separazioni legali o di fatto ed il continuo deterioramento che la società consumistica porta alla solidità del vincolo matrimoniale, ritengo che il divorzio, senza recare alcun apprezzabile contributo alla eliminazione delle situazioni di fatto che tutti lamentiamo (in

merito ai rapporti coniugali), costituisca una forza disgregatrice di sempre più vaste dimensioni e peso, che verrebbe a compromettere soprattutto uno dei più delicati e fondamentali compiti della famiglia: la sua funzione educativa.

E per concludere mi siano consentite, signor Presidente, alcune considerazioni di sintesi.

Nel mio intervento ho soprattutto cercato di mettere in rilievo i motivi di opposizione al divorzio che si collegano con la situazione politica in cui si trova attualmente il nostro Paese dove è soltanto possibile una maggioranza di centro-sinistra, nonché alle conseguenze estremamente negative che per la stabilità delle famiglie derivano dal divorzio ed i riflessi gravemente deleteri che, in misura sempre più ampia, derivano da tali conseguenze ai fini dello svolgimento da parte delle famiglie del loro compito educativo.

Tale opposizione perciò non parte tanto da una concezione religiosa della indissolubilità del matrimonio, qual è quella che noi cattolici abbiamo, ma che non vogliamo imporre a nessuno; bensì da una visione giusta del bene comune, dei reali interessi della nostra società, delle sue vere esigenze ai fini del suo autentico progresso morale e civile e cioè della sicura promozione dello sviluppo della sua umanizzazione.

Parte cioè dalla convinzione che i mali della famiglia italiana non si possono curare seriamente con il divorzio, soprattutto da un tipo di divorzio così facilmente ottenibile come è quello del progetto Fortuna, perchè come è stato detto da tanti insigni giuristi, psicologi e studiosi di problemi sociali e pedagogici strettamente connessi all'istituto familiare, il divorzio anzichè distruggere tali mali, decisamente li complica e li aggrava.

Sicchè, tenendo presente questo stato di cose, non diventa poi tanto difficile riconoscere la validità della seguente affermazione del Servatier, insigne scrittore di un paese divorzista, contenuta nell'opera « Il diritto, l'amore e la libertà » (1967):

« Il momento verrà — dice il Servatier — in cui la stessa coscienza realizzerà che è

necessario abolire il divorzio, perchè contro di esso si produrrà una reazione collettiva: la presa di coscienza della persona del fanciullo ... poichè il divorzio è legato ad uno spirito e ad una pratica di cui il fanciullo è per sua natura la vittima ».

Questa reazione è credibile perchè il divorzio, così come vige in molti Paesi, e come si vuole introdurre in Italia con la legge in esame, oltre che rappresentare la soluzione più semplicistica e meno appropriata alle tensioni, alle lacerazioni ed alle inquietudini cui è soggetta la famiglia odierna, è senza dubbio espressione di un'arretrata concezione individualistica e borghese, assai scarsamente sensibile a quei valori di solidarietà e d'impegno comunitario ai quali oggi in modo particolare ci si richiama sul piano dei rapporti sociali e dei rapporti politici; solidarietà che è l'*humus* indispensabile per ogni azione educativa veramente efficace.

Ed è veramente strano e sconcertante che partiti di ispirazione socialista e per di più facenti parte della coalizione governativa, si stiano battendo con tutte le loro forze per una legge divorzista che si ispira ad una concezione assolutamente privatistica della famiglia in contrasto con la concezione personalistica e comunitaria che anima tutta la nostra Costituzione.

Sicchè in tal senso è stato giustamente detto che il divorzio prima ancora che dal punto di vista giuridico-formale è anticostituzionale sotto il profilo sostanziale.

Alla luce di queste considerazioni è proprio difficile comprendere la tenacia, l'accanimento ed in certi casi lo spirito di crociata (che paradossalmente viene rimproverata a noi), la protervia con cui certi socialisti — a cominciare dal presentatore del disegno di legge n. 973 — conducono la battaglia parlamentare ed extraparlamentare sul divorzio con il sostegno dei liberali e dei comunisti, se si prescinde dalla fortissima spinta anticlericale che purtroppo anima ancora tali forze politiche e le unisce, benchè tra loro diversissime.

È giusto affermare che il divorzio non rientra negli accordi della coalizione di centro-sinistra, però se per centro-sinistra non s'intende una mera formula di governo, ma

la coscienza della fecondità dell'incontro tra cattolici e socialisti per la guida del paese verso più elevate mete di progresso civile e sociale, per forza di cose la battaglia divorzista, anche senza il *referendum*, non può non determinare le reazioni che potevano essere evitate e non potranno non avere negative influenze sui rapporti futuri tra le forze politiche italiane.

Per questo motivo ritengo doveroso fare appello alla coscienza ed alla sagacia politica dei colleghi socialisti, perchè valutino con senso di responsabilità e di dedizione ai veri interessi del Paese, le possibili conseguenze politiche, non certo positive, che all'interno della coalizione di centro-sinistra potranno derivare dal loro atteggiamento, soprattutto se tale atteggiamento continuerà ad essere improntato ad una rigida e preconcetta opposizione ad ogni ragionevole e costruttiva proposta che venga fatta da parte nostra per trovare un rimedio ai mali della famiglia odierna senza distruggere il principio dell'indissolubilità (o per lo meno per cercare di attenuare i gravissimi danni della legge Fortuna).

Se si continuerà, cioè, a pretendere che un problema sconvolgente e drammatico come il divorzio, senza mai essere stato oggetto di approfondito dibattito di partito, ed argomento esplicito e caratterizzante di campagna elettorale, venga risolto semplicemente con la forza del numero e nel modo più dannoso per l'unità, la sanità e la integrità della famiglia italiana e per lo svolgimento della sua preziosa, insostituibile funzione sul piano morale, educativo e sociale.

Noi fino all'ultimo, fino a quando il Senato non avrà espresso il voto finale, vogliamo sperare che l'invocato senso di responsabilità da parte degli altri partiti della maggioranza governativa e dei partiti democratici in genere dia i suoi frutti. E s'infrangano così quella serie di ferrei vincoli e di connessioni politiche in virtù dei quali con questa legge non tanto ci si preoccupa di sanare determinati pietosi casi matrimoniali, quanto di realizzare l'obiettivo politico del tutto estraneo alla materia del diritto di famiglia ed al divorzio stesso, cioè di mortificare profondamente la Democrazia cristiana e la Chiesa.

Una soluzione così improntata al dispetto ed al puntiglio, al calcolo politico, che nulla ha a che fare con i veri interessi del popolo italiano.

Ad ogni modo la mia parte politica, qualora la eterogenea maggioranza divorzista si mantenesse pienamente solidale sulla linea finora perseguita, sente di compiere il proprio dovere opponendosi con tutte le sue forze ad un esiziale progetto di legge come questo al nostro esame.

Tale opposizione non è tanto dettata da attaccamento alla tradizione od alla convinzione che nessuna innovazione sia necessaria in materia di diritto matrimoniale. Siamo profondamente convinti anzi del contrario, perchè com'è stato detto da diversi altri oratori che mi hanno preceduto, riteniamo che si debba affrontare con la massima urgenza la revisione del diritto di famiglia dando un'adeguata risposta alle esigenze positive di rinnovamento emergenti da una realtà in evoluzione, eliminando anacronismi ed arretratezze ormai non più sopportabili dal nostro codice. E ciò al fine di assicurare alla famiglia italiana quel nuovo assetto sul piano giuridico ed istituzionale che valga a recuperarla come elemento essenziale per il bene della società.

Però, con il divorzio, oltre a creare quelle gravi difficoltà di ordine politico cui ho accennato nel corso del mio intervento, si viene a pregiudicare in modo pressochè irrimediabile la possibilità di realizzare una strategia globale sul piano giuridico e politico per dare una risposta alla difficile problematica della famiglia nella società moderna.

Noi vogliamo che rimanga intatta tale possibilità e nel medesimo tempo, opponendoci al principio della dissolubilità del vincolo matrimoniale, vogliamo evitare che un nuovo potente fattore di disgregazione si aggiunga a quelli già esistenti, e renda estremamente più ardua la difesa della stabilità della famiglia e di conseguenza sempre meno efficace lo svolgimento del suo precipuo, insostituibile compito di struttura educativa della società.

Il popolo italiano che, nonostante le ben orchestrate e rumorose campagne divorziste, è nella sua maggioranza antidivorzista, saprà certo riconoscere nella battaglia condotta

dalla Democrazia cristiana contro il progetto di legge Fortuna, in difesa dei grandi valori morali e sociali che stanno alla base della stabilità della famiglia, la chiara, rinnovata testimonianza della capacità del nostro Partito di interpretare le sue convinzioni, i suoi sentimenti più profondi e sofferiti e le sue aspirazioni più autentiche.

E precisamente le convinzioni e le aspirazioni di quell'infinita schiera di uomini, donne, giovani, lavoratori che si rendono perfettamente conto che il divorzio, con le sue terribili conseguenze distruttive per l'unità della famiglia, e quindi per la fecondità della sua funzione creativa del bene dei singoli e della comunità, costituisce un grave pericolo per il proprio avvenire e per un avvenire sereno e civile dei propri figli. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ha detto poco fa l'amico e collega Spigaroli che vi sono incertezze nel fronte laico divorzista. Personalmente non lo credo: vi potranno essere incertezze in qualcuno ma, come il collega Spigaroli sa, l'eccezione, proprio perchè tale, conferma la regola.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la certezza, non v'è che da aspettare con calma e serenità il giorno del voto che è prossimo, sia per gli accordi intervenuti che per esaurimento del dibattito avviato verso la fine.

Di certezze io ne ho una sola, cioè che — e mi inchino al dotto ed interessante discorso del collega Spigaroli — il mio intervento sarà senza dubbio più breve. (*Commenti dal centro*).

Il mio concittadino e amico democristiano onorevole Scalfaro, parlando contro il divorzio, ha avuto occasione di dire queste parole: « Mi sembra che dopo secoli che questo istituto del divorzio vige in altri Paesi, dopo che studiosi, sociologi, avvocati, giuristi, medici, psichiatri, psicologi hanno studiato e discusso lamentandone infinite volte le conseguenze, noi arriviamo un po' di corsa, un po' affannati, dopo lunghe tappe, a

scoprire un istituto che sa di muffa e di naftalina ». A me non pare proprio, per la verità, che le cose stiano in questi termini.

Che noi arriviamo tardi, di corsa e un po' affannati, dopo lunghe tappe, a discutere del divorzio è vero e molti, a cominciare dal relatore, hanno già ricordato che ben dodici proposte di legge in materia sono state presentate al Parlamento. D'altronde, agli affannosi arrivi siamo purtroppo abituati: basti pensare a quanto è avvenuto in un passato recentissimo per le Regioni, per il loro varo. Non vi erano assilli e problemi costituzionali perchè la Costituzione parlava in proposito molto chiaro, eppure siamo arrivati ugualmente a votare la legge istitutiva con più di venti anni di ritardo, e non è poco, rispetto al precetto costituzionale.

Per quanto si riferisce al sapore di muffa e di naftalina l'affermazione di Scalfaro è invece ben contestabile. Come già ampiamente si è ricordato, l'istituto del divorzio è infatti ben valido nella maggior parte degli Stati del mondo, compresi quelli cattolici, dalla Francia al Belgio, per arrivare all'Austria addirittura legata alla Santa Sede dal Concordato; per non aggiungere poi che il divorzio è ben valido (in forme tra l'altro ben più estese di quella da noi proposta) in quegli Stati Uniti che, arrivando sulla luna, hanno dimostrato di non essere poi tanto proclivi a stare immobili nell'adorazione delle cose che sanno di muffa e di naftalina. Per non dire poi ancora dell'URSS, già richiamata da Spigaroli, dove i termini Rivoluzione d'Ottobre e conservazione dei vecchi istituti nella naftalina sono termini inconciliabili.

E a chi osservasse, come è già stato osservato in quest'Aula, che l'Unione Sovietica, partita da una molto ampia forma di divorzio, l'ha poi ridotta abolendo il divorzio unilaterale e quello per mutuo consenso, c'è da rispondere come questa sia una riprova che le eventuali carenze e incompletezze di una legge si possono sempre modificare con successive leggi senza bocciare la legge stessa e con ciò l'istituto che essa ha per oggetto. (Perchè è su questo che oggi verte la battaglia e non sui dettagli, per quanto importanti essi siano ritenuti).

Qui, per usare un detto caro al mio amico olandese Vredeling, del Parlamento europeo, « come al gioco degli scacchi è l'apertura che conta ».

Ma, per tornare alla frase di Scalfaro, di cui ho inizialmente parlato, la proposizione va corretta in questi termini: che cioè noi arriviamo di corsa, affannati, dopo lunghe tappe, a varare un istituto per troppi anni (per ragioni che è inutile ripetere tanto sono note a tutti) rimasto rinchiuso nella naftalina e poi finalmente ora riportato all'aria e alla luce cui ha diritto.

Consentitemi poi di dire anche una parola in merito alla polemica insorta circa i Paesi civili e non civili a seconda che abbiano il divorzio o meno; polemica che mi è parsa dovuta soltanto a una cattiva interpretazione di una frase del relatore. Il compagno e amico Bardi, sul finire della sua relazione, che ha il pregio di essere nello stesso tempo sintetica, chiara ed esauriente, e di cui gli va fatta lode (così come i divorzisti, pur nel dissenso, devono inchinarsi alla fatica della collega Falcucci), si augura « che il disegno di legge in discussione sia approvato, in modo che il nostro Paese, a ben cento anni dalla proclamazione di Roma capitale, possa porsi a livello di tutti i Paesi civili del mondo, ove il principio dello scioglimento del matrimonio è stato accettato da tempo ». Ma egli non intende affatto con ciò porre in discussione la civiltà del nostro Paese — una delle cose che, credo, nessuno ci contesti, senza con ciò che noi dobbiamo insuperbirci fino a negare la civiltà degli altri —: egli intende semplicemente dire che nella corsa al divorzio tra i Paesi civili noi arriviamo in ritardo, non perchè meno civili degli altri, ma perchè, come Omero, abbiamo in materia sonnecchiato (o forse più esattamente, per tutte quelle ragioni che ho già ricordato, abbiamo finto di dormire più che essere addormentati sul serio).

Quasi un secolo è trascorso da quel 13 maggio 1878 quando il deputato Salvatore Morelli presentò al Parlamento italiano la prima proposta di legge sul divorzio, « per non esporre » — scriveva — « le famiglie male ordinate agli innumeri drammi che ne dissolvono e ne vituperano l'esistenza, per

evitare gli innumeri delitti, le corruzioni di cui sono semenzaio l'indissolubilità del matrimonio e la separazione personale ».

Un'altra proposta — sono cose che voi tutti sapete meglio di me — viene presentata dal ministro guardasigilli Tommaso Villa nel 1881, la terza nel 1883 dal guardasigilli Zanardelli, la quarta dal deputato Giuriati, nel 1884, la quinta nel 1892 ancora dal Villa, nella sua qualità di deputato, la sesta nel 1901 ancora dai deputati Berenini e Borciani, la settima nel 1902 da Marangoni e Lazari. Nel 1902, nel discorso della Corona, Vittorio Emanuele III dice al Parlamento: « Sempre nel campo delle giuridiche discipline il mio Governo vi proporrà di temperare, in armonia col diritto comune delle altre Nazioni, l'ideale principio dell'indissolubilità del matrimonio ». Il problema del divorzio era quindi presente e ben vivo sin d'allora. E se allora — è vero — fu accantonato, se durante il fascismo fu affossato, se anche dopo la Liberazione fu per oltre venti anni giudicato improponibile dallo schieramento politico prevalente, se anche il disegno di legge dell'onorevole Sansone sul « piccolo divorzio », poi ripresentato al Senato dalla nostra collega della scorsa legislatura Giuliana Nenni, è stato posto in armadio, nonostante i suoi ristretti limiti, finalmente con la presentazione del disegno di legge del 1965 del compagno Fortuna il problema non solo è rinato, ma è giunto a maturazione, rispetto all'opinione pubblica, nel senso che ora quest'ultima ne ha preso coscienza sì da rendere impossibile il continuare a ignorare il problema. La conseguenza è stata che noi siamo qui a discutere il disegno di legge Fortuna-Baslini, già approvato dalla Camera, e a votare secondo coscienza, senza distinzione tra senatori governativi o no, secondo l'impulso delle nostre convinzioni da rispettarsi reciprocamente. Anche se in verità — e ne ha fatto un accenno il collega Spigaroli — una vera e propria discussione, amici democristiani, non c'è stata e non c'è. Voi mi direte, colleghi dello schieramento antidivorzista, che avete parlato in tanti e noi in pochi. È vero. Ma il vostro massiccio intervento, secondo me, avviene non tanto per aprire una discussione

attraverso la quale una delle parti può anche convincersi della tesi degli altri, quanto per erigere un muro difensivo davanti alla vostra tesi. E a questo (l'ha compreso anche bene Spigaroli e l'ha detto anche) sono dovuti i nostri scarsi interventi: alla convinzione cioè della mancanza dell'*animus* da parte vostra di dialogare sul serio. Voi — ripeto — più che cercare un dialogo fate muro a difesa della vostra tesi. Soltanto fuori di qui si sono fatte delle aperture con un *animus* diverso per instaurare cioè un vero e proprio dialogo. Qui no! E guardate che non sono cose dette soltanto da me. Le dice anche Arrigo Colombo, nel suo libro intitolato « Proposte di un cattolico per il divorzio in Italia » e dove per la prima volta un cattolico affronta liberamente, in piena libertà di spirito, la questione che l'autorità cattolica ha sino ad ora invece eluso; la questione che egli chiama senza sottintesi « la questione proibita ». Ed egli dice appunto che a proposito di divorzio « non v'è una discussione vera e propria, in quanto una delle parti, quella cattolica, non discute perchè la parola d'ordine è di rigida resistenza. Ed aggiunge: « È inutile negarlo perchè ognuno lo vede. I teologi, i moralisti vi si attengono insistendo sulla dottrina di tradizione post-tridentina e sulle conseguenze deleterie del divorzio per la famiglia. I più aperti non osano allargare il discorso se non per accenni allusivi. I giuristi cattolici argomentano con scarsa convinzione sulla incostituzionalità e sulla tradizione giuridica italiana ». E d'altronde proprio il nostro collega Gava in un'intervista ha apertamente dichiarato: « Noi siamo pronti a discutere, ma solo per esprimere il nostro parere assolutamente negativo sia nei confronti del piccolo che del grande divorzio ». Non v'è perciò da stupirsi se alla Camera noi abbiamo avuto un centinaio di democristiani che hanno parlato tutti contro il divorzio e tutti sulla stessa falsariga con variazioni che, quando ci furono, si produssero soltanto nella forma e non nella sostanza. E la cosa si è ripetuta e si ripete qui, con pochi interventi come alla Camera dei deputati, dei rappresentanti del fronte divorzista: non tanto per mancanza di argomenti, ma per la condizione che in

una situazione siffatta un loro intervento massiccio sarebbe stato un intervento vano agli effetti della persuasione di una controparte così arroccata nella sua fortezza. Indubbiamente da parte democristiana si teme che il togliere anche una sola pietra all'edificio matrimoniale quale esso è oggi possa aumentare la possibilità di crollo di tutto l'edificio, dato che tale edificio è già pericolante. È un punto di vista che rispetto. Ma badate che vi sono edifici, specialmente quelli protesi verso l'alto, quelli che tendono verso il cielo (ed è semmai a edifici di questo tipo che va paragonato il matrimonio) che vanno invece talvolta alleggeriti da qualche peso superfluo, se si vuole mantenerne integra la stabilità: questo è avvenuto anche per la bella cupola antonelliana della mia città di Novara che svetta verso il cielo e che ha dovuto precisamente essere alleggerita qualche tempo fa nelle sue strutture a scongiurarne il crollo. Anche questo, dovete convernirne, è un punto di vista rispettabile e certo non da trascurarsi per chi non vuol correre il rischio di vedere rovinare un giorno, magari di colpo, gli edifici che ama.

Si parla di un divorzio che minerebbe l'unità della famiglia. Ma dalla famiglia patriarcale, dove tutti dovevano ubbidire alla legge del capo, il patriarca, siamo arrivati alla famiglia dei nostri giovani in cui padre e madre, soprattutto nelle grandi città, lavorano uno da una parte e uno dall'altra, non si ritrovano neppure per il pranzo e dove di conseguenza la comunione coi figli si riduce per forza a poche ore. L'educazione che i genitori possono impartire ai figli è frammentaria e superficiale, essa si fa altrove, nella scuola, fuori casa, nel contatto col mondo più che con i componenti della famiglia. Qualche cosa, molto di più di qualche cosa, è dunque cambiato rispetto al passato: bisognerà bene, una volta o l'altra, prenderne atto! Magari facendo i *laudatores temporis acti*, come molte volte faccio anch'io, senza però che con questo muti la realtà delle cose alla quale invece, volenti o nolenti, ci si deve adeguare.

E a proposito della realtà che muta vorrei aggiungere un'altra cosa che nessuno de-

gli europeisti qui presenti ha sottolineato, ma che il giornalista De Benedetti ha giustamente messo in evidenza. Cito le sue parole: « Piaccia o no a qualcuno, un'Europa è in formazione. Innumerevoli difficoltà sussistono ad una fusione politica delle varie unità statali, ma intanto si sono istituiti organismi economici, scientifici, industriali comuni e uno scambio di merci, di turisti, di lavoratori, tra vari Stati. Un gran numero di nostri operai si stabilisce più o meno durevolmente in Francia, Germania e Belgio (per non dire anche nella Svizzera che è fuori del MEC). Ora, questo rimescolamento porta fatalmente a uniformare le mentalità e i costumi. Ebbene, l'Italia è il solo Stato del MEC che non ammette il divorzio. È da aggiungere a questo proposito che in conseguenza di quanto sopra detto e in conseguenza di movimenti all'interno stesso del nostro Paese, le emigrazioni tendono a portare i lavoratori sempre più accentrati nelle città. Lungi da noi ritenere che ciò sia un bene: ma dalle analisi statistiche risulta che gli abitanti delle città manifestano opinioni (e condizioni) più favorevoli al divorzio che non gli abitanti dei campi.

Sta altresì in favore del divorzio la circostanza che praticamente esso esiste per coloro che hanno la possibilità di accedere a certi costosi esperimenti: costose residenze in Paesi esteri, acquisizioni di cittadinanze straniere; di qui un senso di frustrazione da parte di chi per insufficienza di denaro non può ricorrere a questi mezzi ». Così parla De Benedetti, ma sono parole che condivido.

L'Italia ha il triste vanto di essere uno dei pochi Paesi senza divorzio (solo il 5 per cento circa degli Stati del mondo infatti non ammette il divorzio). Ed è di conseguenza uno dei Paesi in cui è più alto il numero dei matrimoni falliti. Si è fatta la cifra (contestata, ma chi ha seguito la discussione però si è reso conto che essa è molto vicina al vero) di 5 milioni di persone, tra uomini, donne e bambini, vittime di questi matrimoni falliti. È una cifra che impressiona.

L'onorevole Andreotti nel suo discorso fatto alla Camera in tema di divorzio ha ammesso l'esistenza di un numero non certo esiguo di casi drammatici degni di assoluto

rispetto, dicendo: « Vi è spesso una retitudine esemplare di intenti in quanti invocano un mezzo per mettere legalmente a posto situazioni irregolari in cui da tempo vivono con fedeltà e sofferenza e che perciò meritano l'umana pietà, nel senso più alto di questa espressione ». Ha però aggiunto che la civile comprensione per gli sfortunati non può indurre ad accettare una novità che forse sarebbe di immediato sollievo per alcuni, ma che certamente porterebbe nella società italiana un germe corruttore e tentatore.

Si potrebbe però ribattere che, se da una parte vi è una realtà concreta e dolorosa, dall'altra parte vi è soltanto una ipotesi, sempre soltanto l'ipotesi dell'edificio che crolla, di cui ho prima parlato. La realtà però è che nei Paesi dove c'è il divorzio l'edificio della famiglia non è crollato. Le statistiche forniscono in questi casi indicazioni sufficientemente credibili. Le Nazioni Unite hanno fornito il tasso di divorziabilità per 16 Paesi, cioè il numero annuo di divorzi per ogni mille abitanti: Stati Uniti 2,25 per cento; Ungheria 2,20 per cento; Germania Est 1,34 per cento; Austria 1,20 per cento; Jugoslavia 1,17 per cento; Svezia 1,17 per cento; URSS 1,1 per cento; Israele 1,04 per cento; Svizzera 0,89 per cento; Germania Ovest 0,83 per cento; Francia 0,59 per cento; Polonia 0,53 per cento; Inghilterra e Galles 0,52 per cento; Messico 0,44 per cento; Belgio 0,40 per cento; Canada 0,36 per cento.

Come si vede non si tratta di cifre allarmanti; soprattutto per quanto riguarda alcuni Paesi a forte tradizione cattolica come la Francia, la Polonia, il Messico, il Belgio e il Canada. Per cui, superato il periodo di assestamento, cioè quello immediatamente susseguente all'approvazione della legge, nel quale verranno al pettine tutti i grovigli creatisi negli ultimi venti o trent'anni, dobbiamo seriamente credere che (qui richiandoci anche alla nostra civiltà, non certo inferiore a quella degli altri Paesi!) il tasso di divorziabilità italiana si allineerebbe certo alla media europea corrispondente ad una cifra oscillante tra lo 0,40 e l'1 per mille. In altre parole non dovremmo avere più di 50 mila divorziati all'anno su una popola-

zione di 50 milioni (e forse, come è stato detto, potranno essere ancora meno, cioè tra i 25 e i 30 mila).

Siccome voglio essere obiettivo, devo dare atto che Padre Lener ha confutato queste cifre, basate su un tasso calcolato sui cittadini, mentre doveva essere fatto il calcolo sui matrimoni.

Ma il problema non sta poi tanto nelle cifre. Se così fosse, ai calcoli allarmati sui divorzi possibili basterebbe contrapporre le cifre onestamente dedotte dai dati conosciuti, cioè il numero delle coppie separate di fatto che creano una situazione familiare illegittima, dando luogo fra donne, uomini e bambini, a cifre di « irregolari » nell'ordine di milioni.

Affrontiamo invece il problema con l'animo sgombro da preconcetti, badando alla realtà. E quando la realtà ci sottopone un fatto doloroso, produttivo di disagi e di angosce, carico di conseguenze per tutti, e in particolare per i figli, come è quello di un matrimonio che esiste soltanto nella sua forma e non nella sua sostanza e nel suo spirito, io ritengo che in tal caso sia giusto recidere il male come si recide il ramo malato da una pianta.

È errato sostenere la finzione. Quando moglie e marito non si intendono più — e badate, sono cose che può capire soltanto chi dolorosamente è passato per questa via — quando non c'è più il reciproco rispetto, quando è subentrato il tradimento fisico e morale, tutto diventa un tormento, un immenso tormento. Ci si trova (scusate il paragone) nella condizione di quei buoi che tirano l'uno a destra e l'altro a sinistra. E i figli assistono, con quale profitto e con quali ripercussioni è facile immaginare, amico Spigaroli, al matrimonio che si scolla. I figli (ed è questa la cosa peggiore) sono costretti a scegliere: se scelgono la madre, il padre diventa un nemico e viceversa. La famiglia è spezzata, la convivenza diventa una tortura, i figli crescono in un ambiente corrotto e mefitico.

Ed è inutile dire che per ovviare a questo il divorzio non è necessario dato che c'è il regime giuridico della separazione, perchè la separazione di letto e di mensa è semmai

la prova più evidente che la famiglia è stata colpita mortalmente, è la prova più evidente della necessità del divorzio. Dire ciò significa confessare la mancanza di coraggio nell'applicare un rimedio adeguato al male; mancanza di coraggio che se si avvera in un chirurgo porta come conseguenza la cancrena e la morte. Il matrimonio è perfetto o non lo è: se lo è, la separazione è inutile, se non lo è, è necessario qualche cosa di più. La separazione produce tutti i mali del divorzio ed anche qualcuno in più. Basti pensare che in pratica dà vita quasi sempre a due coppie illegali (padre e amante, madre e amante) che i figli possono moralmente condannare molto più a ragione delle due coppie legali, e quindi da rispettare, che potrebbe invece creare l'istituto del divorzio.

È stato più volte obiettato che la legge di cui stiamo discutendo porrebbe rimedio a tali situazioni in maniera ridottissima perchè i matrimoni celebrati col rito cattolico, che sono la quasi totalità, non possono, in virtù del Concordato richiamato dall'articolo 7 della Costituzione, essere in nessun caso sciolti, per cui il progetto di legge riguarda soltanto i matrimoni celebrati civilmente, che in Italia sono pochissimi. Ma la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, permetterà pur sempre un matrimonio civile che regolarizzerà almeno davanti agli uomini, se non davanti a Dio, una situazione illegale. Un minor male, se volete, ma pur sempre opportuno. Come in realtà un minor male è il divorzio che è soltanto rimedio ad una infelicità esistente: essendo tutti d'accordo — e questo il collega amico Bardi lo ha fatto risaltare molto bene nella sua relazione — sul fatto che l'unità della famiglia, il legame duraturo fra i coniugi, la piena corrispondenza di affetti e la comunione assoluta materiale e spirituale tra i membri della stessa famiglia rappresentano — questo non lo può contestare nessuno — l'ideale di una società civile.

Ma quando avvengono purtroppo rotture che rendono la convivenza impossibile, quando non esistono più sentimenti, non esiste più neppure il fondamento morale su cui

si basa la famiglia, allora, diventa non solo inutile, ma addirittura dannoso, voler ritenere esistente un vincolo che è venuto meno.

L'affermazione degli oppositori al divorzio che la possibilità di divorziare costituisce un inconscio stimolo — e lo ha ripetuto ancora poco fa il senatore Spigaroli — contribuendo a rendere insanabili e definitive le divergenze e scoraggiando ogni possibilità di perdono non ha maggior valore di quella di chi, come me, ritiene che la mancanza di possibilità di divorzio costituisce un inconscio stimolo per certe donne a comportarsi come meglio credono nei confronti del marito, perchè, per male che vadano le cose, il divorzio non c'è, ed un inconscio stimolo per il marito a comportarsi anche peggio perchè tanto la moglie deve comunque soffrire e subire.

Ho ascoltato e letto con tanta attenzione tutto quanto è stato detto qui contro il divorzio; i senatori Torelli, Trabucchi e tanti

altri hanno mosso critiche al disegno di legge e proposto modifiche di carattere giuridico, la cui necessità l'onorevole Fortuna e gli altri divorzisti contestano, dato che tali modifiche dovrebbero sfociare in emendamenti da approvare, il che si tradurrebbe in un rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento. Su questo punto perciò si doveva trovare se mai un accordo prima del dibattito parlamentare ed aprire una trattativa; oggi è troppo tardi parlare di emendamenti in questa sede in cui la battaglia di fondo tra due schieramenti verte, come ho già detto, sull'istituto e non certo sui suoi dettagli, per importanti che siano. Oggi ogni arresto della legge darebbe l'impressione di una battuta di arresto di coloro che il divorzio vogliono e di una avanzata degli altri. D'altronde, le acque, quando fluiscono, trovano sempre il loro corso naturale anche dopo tortuosi ghirigori. L'importante è che fluiscono. Le eventuali lacune della legge si potranno sempre colmare.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue B E R M A N I). Richiamandomi a quello che è stato detto negli interventi precedenti, vorrei poi osservare ancora come non sia vero che il matrimonio nella Costituzione non fu esplicitamente qualificato come indissolubile, in quanto si ritenne che tale specificazione fosse pleonastica ed inutile. È vero invece che su tale punto la Assemblea costituente votò, come voi tutti sapete, addirittura in Aula e che con tale votazione la parola « indissolubile » venne cancellata dall'articolo 29 della Costituzione; questo supera ogni parere che possa essere stato espresso, sia pure dal grande Calamandrei, una delle persone che ho più ammirato e stimato nella mia vita. Infatti non è possibile che l'Assemblea costituente abbia votato un aggettivo così importante soltanto per stabilire se esso fosse pleonastico o meno. Per una bazzecola del genere non ci sarebbe stato evidentemente bisogno di voto!

La verità è che l'aggettivo « indissolubile » era invece fondamentale, ed era determinante che esso rimanesse o fosse tolto, tanto che vi fu nella votazione dura battaglia e il margine della maggioranza che voleva sopprimere l'aggettivo « indissolubile » fu solo di tre voti. Sono pochi, ma in democrazia anche un solo voto è sufficiente per far prevalere l'una o l'altra tesi!

Mi soffermo ora un momento sull'affermazione di molti antidivorzisti secondo cui il divorzio non è richiesto dalla maggioranza del popolo italiano (lo ha affermato anche il senatore Spigaroli poco fa, quando si è riferito ai contadini e ai montanari i quali sarebbero contrari al divorzio)! E un'affermazione senza valido fondamento e non sorretta da prove. Per stabilire se essa corrisponde al vero occorrerebbe prima provocare una discussione di popolo. In altri termini, sarebbe necessario spiegare bene alla popolazione come e quando soltanto il di-

vorzio può essere concesso, precisando soprattutto che esso non viene concesso nel modo previsto dalla legge americana, permettendo, tanto per fare un esempio, alla bionda Lana Turner, anche se un po' vecchietta, di divorziare e di risposarsi per ben otto volte. Bisogna spiegare che i casi di divorzio contemplati nella legge Fortuna riguardano invece ipotesi serie e gravi che hanno radici nel dramma e nella tragedia, non nella futilità. E ciò, a parer mio, vale anche proprio per il tanto discusso caso di divorzio concesso dopo cinque anni di separazione. Infatti, quando un coniuge trova la forza di stare lontano dall'altro coniuge, che, se ha sposato ha dunque pure amato, per ben cinque anni ciò vuol dire che ogni amore ed ogni affetto è veramente sparito. E anche questo, credetemi, non è un dramma da poco.

I più sono sposati felicemente, e dobbiamo esserne tutti lieti. Ma è chiaro che se noi chiediamo a costoro soltanto se vogliono o no il divorzio, essi diranno di non volerlo. Se invece poniamo lo stesso quesito a coloro che hanno avuto un'esperienza matrimoniale infelice — e come ho già detto sono anch'essi moltissimi, purtroppo — questi ci risponderanno invece di volere il divorzio. No, non è in termini così sintetici e semplicistici che va posto il problema. È necessario prima mettere gli interrogati in condizioni di valutare il problema in tutti i suoi aspetti, che purtroppo sono in gran parte ignorati (anche se la televisione con le recenti trasmissioni sul divorzio ha permesso che si facesse un passo avanti da questo punto di vista!). Bisogna insomma esaminare il problema in tutti i suoi reali aspetti prescindendo dalle situazioni, favorevoli o sfavorevoli, dei singoli.

Si dice che la Democrazia cristiana, se battuta alle Camere, vorrà ricorrere al *referendum*. Ma se il problema verrà spiegato alla popolazione nei suoi esatti termini, i divorzisti non avranno ragione di timore. Se mai si potrà temere il *referendum* solamente per il rischio di dividere in due il Paese, aprendo una anacronistica guerra di religione. Gioco che non vale proprio la candela. Ma, a prescindere da questo timore,

ripeto che non sono contrario al *referendum*. Anzi esso, come è già stato sottolineato da qualcuno, potrà essere la prima entusiasmante occasione di democrazia diretta, potrà risvegliare nel Paese il senso di una gestione popolare del potere, potrà contribuire a riattivare quei canali di comunicazione fra vertice e base che la burocrazia dello Stato, la corruzione del potere, la miopia dei vertici hanno ormai — è indiscusso — intasato. Perché dunque un socialista dovrebbe temere il *referendum* che viene minacciato dagli antidivorzisti? Soltanto di ciò che stagna ed è fermo un buon socialista deve semmai preoccuparsi. Quando si cammina si vedono cose che prima non si vedevano! Basti pensare proprio a questo dibattito sul divorzio che, anche indipendentemente dalla votazione, favorevole o no al disegno di legge, ha già ottenuto il risultato positivo di far scoprire la crisi della legislazione sulla famiglia e di prospettare la necessità di una politica della famiglia che, come ha riconosciuto l'onorevole Andreotti nel suo discorso alla Camera, si estende ad un campo vastissimo fino ad arrivare all'urbanistica, ad una edilizia veramente popolare graduata secondo l'intensità del nucleo familiare, al campo degli assegni familiari, a quello della legislazione del lavoro, alle norme tributarie, al campo dell'ordinamento scolastico e così via. Non c'è ora che da augurarsi che queste rose — perchè, almeno come propositi, dobbiamo ritenerle tali — riescano finalmente e al più presto a fiorire.

Ometto, per ragioni di tempo, di trattare altri e vari problemi, tralasciando tante altre cose che si dovrebbero dire. E concludo ribadendo la mia opinione che — sono certo — voi rispetterete, amici oppositori del divorzio, come io rispetto la vostra.

« *Aequam memento rebus in arduis servare mentem* » dice Orazio. Anche alla mia opinione penso di essere arrivato con coscienza ed equamente: il divorzio non mina la famiglia, ma risana la famiglia marcia, la libera e crea le premesse per farne una sana. Libera l'uomo e la donna — come ha detto un mio amico carissimo che combatte con noi la battaglia del divorzio — dando loro la possibilità di ricostruire una famiglia,

se hanno sbagliato, dando loro la possibilità di rivivere. Ed è libertà — a mio parere — tanto più giusta proprio nei confronti di quel coniuge incolpevole di cui si è parlato tanto: coniuge che, proprio perchè incolpevole, ha diritto più dell'altro di rifarsi una vita. L'elemento essenziale di tutta la discussione e della posizione socialista è proprio questo: il divorzio è un momento insopprimibile della libertà umana e come tale noi socialisti non possiamo non approvarlo. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bargellini. Ne ha facoltà.

B A R G E L L I N I . La prego di non sorridere, signor Presidente, e vi prego di non irridermi, signor Ministro e onorevoli colleghi, se, ligio alle regole letterarie, credo opportuno dare un titolo a questo mio intervento, chiamandolo « Il lamento dell'amore ».

So bene che Palazzo Madama non ha mai fatto parte dell'Arcadia e che questa aula non ha nulla in comune con la fonte Castalia, perciò la mia palinodia susciterà una eco alquanto strana in un consesso dal quale si sono levate ben altre e più severe voci, trattanti più profondi argomenti, specialmente di carattere sociale e giuridico, come si addice al tema del divorzio, contrario e antitetico a quello del consorzio.

Quello della famiglia è un consorzio sociale e giuridico che, una volta creato, come è stato detto, ripetuto, ribadito anche in quest'Aula, non può essere revocato e distrutto.

I protagonisti del matrimonio non sono soltanto i coniugi, con i loro umanissimi e spesso anche dolorosissimi casi. Non è l'individuo che può far valere nei riguardi della famiglia certe sue particolari esigenze o addirittura aspirazioni, perchè, come è stato scritto e riscritto, se il matrimonio dipende in un primo momento dall'individuo, in un secondo tempo, quando cioè il consorzio familiare viene stretto e costituito, è l'individuo che dipende dal matrimonio.

Basterebbe pensare a coloro che, assenti materialmente al momento della subarrazio-

ne nuziale entrano di diritto nel consorzio familiare che essi non hanno scelto e nel quale non sono stati direttamente e direi coscientemente chiamati: i figli. La famiglia, voluta dai coniugi, non è fatta esclusivamente per loro, ma, nella sua costituzione, prevede già soci di loro più importanti, di loro più esigenti, di loro più forti, e che una scrittrice, Annie Vivanti, chiamò sessant'anni or sono, addirittura i « divorzatori ». Per essi la famiglia è un bene inalienabile, è un'eredità che non può essere negata, più preziosa e gelosa di ogni altra eredità materiale di beni immobili o mobili.

Il mistero, e quindi la sacralità della famiglia consiste nella proliferazione di rapporti sentimentali e sociali con la prole, che non possono venire repressi nè interrotti senza la pratica di un aborto spirituale molto più grave di quello fisiologico e che il divorzio renderebbe legittimo.

Lo scrittore inglese Chesterton paragonò l'avventura della famiglia a quella di un girovago tettaio che tra i mille e più fumaio di una città, ne sceglie uno e penetra dentro una casa sconosciuta, ponendosi alla mensa d'ignoti ospiti, i quali non soltanto lo accolgono a cuore aperto, ma riconoscono in lui l'invitato più caro fin dal primo momento del simposio nuziale.

Ma nel riecheggiare, e così malamente, i motivi fondamentali del dibattito, quello della famiglia come organismo unitario e stabile di carattere sociale e dei figli per i quali la famiglia è moralmente concepita anche prima che essi siano concepiti fisiologicamente, ho tralasciato il tema che mi ero proposto e che aveva per titolo, come ho detto: il lamento dell'amore.

Mi è parso infatti che nel parlare della società familiare anche in quest'Aula sia stato trascurato un elemento di primaria importanza e che fra i protagonisti dell'avventura matrimoniale sia stato dimenticato quel personaggio al quale gli antichi davano figura morale e attributi divini: l'Amore.

So bene che il cosiddetto potere legislativo deve tenere in considerazione argomenti di natura sociale e motivi di carattere giuridico, ma gli uni e gli altri non vivono astrattamente ed hanno la loro radice nel senti-

mento comune e nella umana coscienza. La legge interpreta l'uomo, in tutte le sue componenti, nelle sue aspirazioni e anche nelle sue contraddizioni; e l'amore è un valore umano, una forza naturale che il giurista, il politico, il legislatore non può ignorare o trascurare.

Gli antichi davano a Eros, il dio dell'amore, un doppio significato. Era un dio cosmogonico, significante la forza d'attrazione che spinge le cose ad unirsi. Inoltre, come figlio di Ares e di Afrodite, significava la passione amorosa, alla quale neppure Giove, il nume massimo, si poteva e voleva sottrarre. Accompagnavano Eros, Imero, cioè il desiderio e Poto, cioè la brama; lo seguiva Imeneo, cioè il matrimonio.

Ho richiamato queste elementari nozioni di mitologia, non certo per sfoggio di erudizione, ma per giustificare il mio intervento, facendo notare come già gli antichi considerassero l'amore presupposto del matrimonio e come non sia possibile o per lo meno non sia opportuno parlare di Imeneo senza citare e Imero e Poto ed Eros, cioè l'Amore, questo nume ingiustamente dimenticato da giuristi, sociologi, politici, non dico nella vita privata, ma nei dibattiti sul matrimonio e nei contrasti sul divorzio. Parliamo dunque, se me lo consentite, dell'amore premessa indispensabile di ogni unione e in particolare di quella matrimoniale. Il paganesimo, come abbiamo veduto, ne fece un dio armato d'arco e di frecce; bendato ma non cieco. Il cristianesimo diede all'amore una dimensione molto maggiore, addirittura infinita, secondo la folgorante definizione di San Giovanni evangelista: « Dio è amore ». Parlare d'amore è quindi come parlare di Dio. « Sopra l'amore » — ha scritto Claudel — non c'è neppure Dio ». Sembrerebbe una dichiarazione blasfema, se appunto non si ricordasse la definizione giovannea. « L'amore » — aggiunge Sant'Agostino — « è il peso di ogni essere ». Togliete l'amore e tutto decadrà, tutto diventerà spento, vacuo, senza peso, privo di valore. L'universo stesso è stato creato per un atto d'amore; vive perchè retto dall'amore. Chi ama è, chi non ama si perde. « L'inferno » — diceva Santa Teresa D'Avila, proclamata dottore della Chiesa —

è il luogo dove non si ama più ». L'amore ha dunque il carattere dell'assoluto, rifiuta di essere un relativo e tutto ciò che lo riguarda non può avere che un valore assoluto. Mai potrà essere relativo, condizionato, limitato. L'indissolubilità del matrimonio, prima ancora che nel comandamento religioso evangelico, prima ancora che nei principi sociali, prima ancora che nella norma giuridica, ha fondamento e validità nella natura stessa dell'amore, il quale o è assoluto o non è. Il divorzio si pone immediatamente fuori del regno dell'amore proprio per la sua natura cautelativa, previdenziale, limitativa, cioè antiamorosa. « La misura dell'amore » — diceva san Bernardo innamorato della Madonna — « è di essere smisurato ». « Vidi l'amore venire verso di me » — scriveva la beata Angela da Foligno — « ne vedevo il principio ma non la fine. Era una continuazione senza fine. Guai se d'un qualsiasi amore si potesse prevedere il termine. Se ne può, ahimè, constatare la fine, non mai però prevedere l'esito ». « In amore » — scriveva il Bourget — « tutto è finito dal giorno in cui uno dei due amanti pensa che sarebbe possibile una rottura ». E il divorzio si giustifica proprio e soltanto in previsione che l'amore possa finire, cioè è concepibile soltanto in assenza dell'amore. Il matrimonio no: volere o non volere si trova, non può non trovarsi che nell'area dell'amore. E sono i fidanzati stessi che si giurano spontaneamente « eterno amore ». Il loro linguaggio non è quello degli illusi, come qualcuno potrebbe credere o dire, ma è il linguaggio della verità, perchè l'amore non può essere che perenne. « Amore mio » — gridava Mirabeau all'inizio di una sua famosa lettera — « amore mio perchè non ho mille esistenze da deporre ai tuoi piedi? ».

Certo l'amore è un rischio e il matrimonio, infatti, come tutto ciò che riguarda l'amore, è rischioso. « L'amore è un bellissimo fiore » — scriveva Stendhal — « ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull'orlo di uno spaventoso precipizio ». Il divorzio tende invece a pareggiare quel precipizio, mira a rendere l'amore facile, mettendo i pavidetti nelle stesse condizioni dei coraggiosi. Il matrimonio è un atto di eroismo da compiersi con la

piena coscienza del pericolo. A questo riguardo il sarcastico e scettico Heine ghignava: « La musica presso il corteo di nozze mi ricorda sempre la musica presso i soldati che vanno in battaglia ». I divorzisti vorrebbero magari mantenere la musica, ma togliere il pericolo delle ferite e addirittura della morte sul campo. Uguale premura ebbe Teti, la madre di Achille, che immergendo il giovane corpo del figlio nell'acqua del Lete, sperò di preservarlo dalla morte. Ma se la sua materna precauzione avesse avuto effetto, Achille non sarebbe nel numero degli eroi. Nella stessa maniera, le precauzioni dei divorzisti tolgono al matrimonio, non soltanto il carattere sacramentale, ma l'impronta dell'eroismo, magari della follia ». « Pazzia d'amore » — dice ancora ironicamente ma acutamente il poeta scettico Heine — « pleonasma. L'amore è già di per se stesso una pazzia ». Ma se l'amore può apparire una follia a uomini come Heine, il divorzio denuncia il carattere della viltà per colui che non può concepire il matrimonio totalmente estraneo al sentimento amoroso. Che il matrimonio non sia poi l'Eden dell'amore e comporti sacrifici e sofferenze non deve nè spaventare nè ripugnare. Ciò rientra nel carattere eroico dell'avventura amorosa, ciò conferma che il rischio connesso a tutto ciò è grande e nobile. E l'immagine dei rischi e insieme delle gioie che possono celarsi nel matrimonio viene data al solito, dal poeta scettico, ma veritiero Heine che scrive: « Ognuno che si sposa è come il Doge di Venezia, che sposa l'Adriatico: egli non sa che cosa c'è dentro, che cosa egli sposa: tesori, perle, mostri, sconosciute tempeste ». Chi desidera le perle deve affrontare anche i mostri, ed il mare non avrebbe più il suo fascino se fosse sempre monotonamente in bonaccia. Ognuno che si sposa è — volendo mantenersi nelle similitudini marine — un Cristoforo Colombo, che salpa verso un continente misterioso: la sua avventura sarebbe molto misera se sull'oceano non ci fosse il sospetto del gran « turbo », nel quale la leggenda aveva fatto sparire Ulisse.

Del resto, il continente che prende nome di famiglia è meno misterioso di quello che possa sembrare e somiglia a quell'albergo

di Spagna che l'autore di Carmen paragonava all'amore e al matrimonio: « L'amore » — scriveva infatti Prospero Mérimée — « somiglia ad un albergo di Spagna. Vi si trova quello che vi si porta ».

Vi si trova l'amore, se vi si porta l'amore; la comprensione, se saremo comprensivi; l'affetto, se saremo affettuosi; il sacrificio se saremo generosi.

So bene o per lo meno immagino facilmente le obiezioni che i divorzisti potrebbero muovermi: « Tu parli d'amore assoluto e gli uomini, con le loro donne, ricercano il piacere passeggero. Tu fai conto sul loro eroismo, ed essi sono e vogliono restare esseri comuni. Tu ammiri il Doge di Venezia, ed essi, piccoli pescatori, si contentano d'arselle raccolte sulla riva di un mare tranquillo. Tu citi Cristoforo Colombo ed essi si sentono marinai di piccolo cabotaggio ».

È per lo meno ingenuo credere che tutti gli uomini e tutte le donne siano capaci di rendere sempre confortevole quel misero loro albergo di Spagna. Nella maggior parte dei casi, l'albergo matrimoniale diventa sempre più squallido ed inospitale. Diamo dunque ai coniugi la libertà di disertarlo il giorno che lo troveranno insopportabile — dicono i divorzisti — togliamo al matrimonio la terribilità della convivenza coatta; togliamo gli il sigillo crudelissimo dell'indissolubilità. Concediamo finalmente il divorzio! Attenuiamo l'amore con la prudenza; perfezioniamo il matrimonio con la provvidenza; forniamo agli sposi una polizza d'assicurazione sugli infortuni d'amore; mettiamo i coniugi al sicuro contro le delusioni e magari contro i tradimenti: tutte cose apparentemente plausibili; considerazioni superficialmente ovvie, ma che hanno un solo torto: sono contrarie all'amore, che non ammette previdenze, che non accetta calcoli, che rifiuta ogni misura, che rigetta ogni limite.

Francesco Petrarca, che sarà sempre il più alto e sapiente poeta d'amore, ha un verso bellissimo per indicare la natura ignea dell'amore stesso: « Chi può dir com'egli arde, è in picciol foco ». I divorzisti operano nel picciol foco della cautela e della casistica, ma non possono mai appellarsi all'amore che perdona tutto, tranne di non essere amato.

« Amor che a null'amato amar perdona » fa dire Dante ad una donna adultera, ma non divorziata, perchè — vi prego di non scandalizzarvi — l'adulterio, quanto mai condannabile, è ancora nell'aurea dell'amore, mentre il divorzio ne è fuori. E infatti, con Francesca da Rimini, sono immerse nel clima peccaminoso, ma nello stesso tempo amoroso e poetico, madame Bovary ed Anna Karenine, per le quali il divorzio è rappresentato dalla morte, cioè da un altro assoluto. E come sarebbe possibile concepire il divorzio nel mondo poetico dove vivono Giulietta e Romeo, dove vive Miranda, dove vive Mirella?

Mi direte, a questo punto, che le leggi non vengono promulgate per ispirare i poeti; ma rispondo che le leggi non devono essere contro la poesia che è espressione della vita, la quale non deve essere nè lesa nè avvilita nè umiliata dalle leggi. Ora, la legge sul divorzio impoverisce l'amore e quindi immiserisce la vita. Riduce a grigio ciò che brillava di luce, pur col chiaroscuro del bene e del male; fa ricadere in cenere ciò che per sua natura fiammeggiava; rende allo stato di pavidità ciò che doveva rimanere intrepido.

La legge sul divorzio è triste, perchè non tiene conto della generosità; è gretta, perchè disconosce il sacrificio; è miseranda, perchè ispirata dall'interesse esclusivo dei coniugi e dal loro egoismo. Soprattutto è ingiusta, perchè non soltanto distrugge famiglie e danneggia innocenti, ma avvilita e mortifica l'amore: quell'amore, per finire come finiva Dante, che muove il sole e le altre stelle. (*Vi vi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mazzaroli. Ne ha facoltà.

M A Z Z A R O L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo davvero che avvicinandoci ormai alla conclusione di questa discussione generale — così ampia, elevata e serena — (e valga per tutti l'illuminante discorso tenuto poco fa dal senatore Bargellini che ha portato quasi un soffio d'aria pura in un dibattito così difficile e complesso) emerga con chiarezza il significato più profondo di

quanto il Senato sta dibattendo e decidendo: è dinnanzi a noi infatti una proposta di legge che tocca, penetra ed interessa la famiglia « comunità di amore e di vita, cellula prima e vitale della società... insostituibile comunità educativa... », realtà intimamente comunitaria e non individualistica che, come tale, non si sviluppa e non si afferma compiutamente se non attraverso una cordiale apertura alla realtà sociale, istituzione stabile, essenziale comunità primaria, valore civile autonomo anche se non in contraddizione, nella nostra coscienza, con la sua concezione cristiana che porterà il Concilio Vaticano II a proclamarla « Chiesa domestica ».

Vorrei anzitutto sottolineare, onorevoli colleghi, ancora una volta come non possano nè debbano turbarci estremismi ed eccessi che in realtà non giovano ad alcuno. Si era parlato di crociata sacra da parte di quanti, come noi, ci opponiamo all'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico e in particolare di questa legge così come ci viene oggi presentata; ma certe manifestazioni del tutto demagogiche cui abbiamo assistito, certe dichiarazioni o certi discorsi di giorni scorsi, (e bastino, per tutti, certi toni uditi a piazza Navona il 20 settembre), certo clima da *union sacrée* — mi si passi l'aggettivo — che si tenta di instaurare stracciando tutte le delimitazioni e tutte le pregiudiziali che pur così spesso, in altri frangenti, si invocano, addirittura certo tentato collegamento fra il centenario di Roma capitale e il tema del divorzio fanno pensare piuttosto ad una crociata di segno opposto. Ma le crociate servono a poco! Il problema è serio ed abbisogna non di emozioni e di suggerimenti ma di ragionamento, di pacata ed obiettiva valutazione, di acuto senso di responsabilità. Nel sostenere il nostro punto di vista noi abbiamo coscienza di aver cercato di evitare quanto avrebbe potuto esacerbare gli amici o fomentare irragionevoli tensioni nel corpo sociale del Paese, decisi ad impedire che tornino ad erigersi steccati di natura confessionale: a meno che però ad erigerli non siano coloro i quali intendono strumentalizzare il problema del divorzio in funzione di una ideologia non laica ma laicistica e quindi anticristiana.

E vorrei ancora dire che noi democratici cristiani — e ne abbiamo dato prova con i nostri interventi sia in Commissione che in Aula — partecipiamo a questo dibattito — sia ora nell'esame di ordine generale sia poi nel vaglio dei singoli articoli — con visione aperta e moderna, senza alcun complesso, non chiusi ma aperti al dialogo, con vivo e penetrante senso dello Stato. Non ci muovono qui motivazioni di indole religiosa ma solo di carattere morale, sociale, giuridico. Ci poniamo di fronte a questo problema (ben lo ha ricordato la senatrice Falcucci nella sua relazione) « come cittadini e come legislatori preoccupati di mettere in evidenza le gravi ripercussioni di ordine morale e sociale che l'introduzione del divorzio avrebbe... ». « L'accusa di confessionarismo perciò sarebbe fondata se si potesse negare la consistenza delle motivazioni da noi portate; esse possono certo essere discusse e non accettate, ma sarebbe temerario negarne la legittimità ».

Siamo infatti cittadini di uno Stato laico non confessionale, indipendente e sovrano nell'ordine che gli è proprio, retto da una Costituzione che liberamente ci siamo dati e che « stabilisce » — ricordava De Gasperi — « le direttive di marcia e le regole di convivenza per cui la nostra comunità fa il suo cammino nella libertà delle coscienze e nella gara democratica dei partiti », imperniato nella sua strutturazione libera ed aperta, nel Parlamento democratico di cui vogliamo « in ogni momento accrescere » — cito un elevato pensiero del nostro onorevole Presidente Fanfani — « il rispetto che ognuno gli deve, riconoscendone l'alta autorità, divulgandone nel Paese l'opera saggia, facendone apprezzare specie fra i giovani l'insostituibile funzione rappresentativa della sovranità popolare »: è il Parlamento, che afferma la pienezza della sua sovranità non ponendo fine alla indissolubilità del matrimonio (come vorrebbe il senatore Albani) quasi con soluzione preconstituita, ma aprendo invece il dibattito al confronto, al ragionamento e poi, certo, al voto che ognuno di noi in coscienza qui esprimerà. Io non so se questa legge passerà o meno e se passerà così come ora sta dinanzi a noi o corretta in alcuni aspetti, non

lo so: ma so però — questo certamente sì! — che se il Parlamento, nella sua libertà, nella sua sovranità, andasse di avviso diverso da quello che noi presentiamo e sosteniamo, il nostro posto, pur rimanendo certo intatto il nostro pensiero e non rinunciando mai a farlo democraticamente valere, continuerebbe ad essere sempre con il Parlamento, cioè con lo Stato, perchè in democrazia le battaglie si possono vincere ma si possono anche perdere, ma comunque sempre riproporre e riprendere e perchè essere con il Parlamento è essere con la Costituzione « che gli spiriti credenti » — ricordava ancora De Gasperi — hanno votato così com'è, e verso la quale pieno, indiscusso, totale è il nostro senso di lealtà e di dedizione. « Per questa coerenza interna » — cito ancora le parole della senatrice Falcucci nella sua relazione di minoranza — « noi possiamo, senza lacerazioni della coscienza, essere in grado di assolvere in modo autonomo e pieno la nostra responsabilità, sicchè il profilo sotto il quale abbiamo valutato e valutiamo anche il problema del divorzio è quello del bene comune e di un ordinamento giuridico a ciò appropriato, secondo l'unica corretta prospettiva cui ogni legislatore deve richiamarsi », consci che in questa autonomia è il senso stesso della nostra scelta politica e che « la laicità » — potremmo dire con Domenach — « è la dimensione metodologica dell'azione politica ». Le tesi che avallano la nostra opposizione al divorzio sono state qui già largamente esposte. Senza presunzione, con umiltà e con profondo rispetto verso tutte le posizioni, mi permetterò di esprimere qualche pensiero in ordine alla vasta tematica che ci è dinanzi.

L'argomento di fondo che è stato presentato ripetutamente dai sostenitori del divorzio e di questa legge in particolare e che si prospetta come fortemente suggestivo, è quello che tende a presentare il divorzio come un diritto di libertà, non senza frequenti — ma erronei — richiami allo stesso Concilio Vaticano II. L'equivoco sta nel prendere in esclusivo esame la libertà del coniuge desideroso di passare a nuove nozze subordinando ad essa ogni altra libertà: dei figli, del coniuge dissenziente, della società. Ci si propone in sostanza un provvedimento che, concedendo

dopo cinque anni di separazione il divorzio *ad libitum*, anche a favore del coniuge colpevole rappresenta in modo netto il ritorno a concezioni privatistiche e contrattuali del matrimonio, ma peggio, il ritorno a certi costumi vigenti nel tredicesimo secolo presso le tribù dell'Asia centrale visitate da Marco Polo e di cui ci ha qui parlato il senatore Lisi. In realtà, applicando così come sta la proposta Fortuna-Baslini, non si dà accertamento del fallimento del matrimonio da parte del giudice ma si dà invece presunzione assoluta di matrimonio fallito. Il divorzio fin troppo palesemente diviene così non già una possibilità, ma un diritto!

Vi sono diversi modi di concepire il diritto individuale e la libertà: si può ritenere che la realtà fondamentale sia l'individuo e il valore supremo la libertà individuale; si può ritenere invece come realtà fondamentale la natura uguale di essere razionale e libero di ogni uomo.

Nel primo caso, lo Stato ha l'unico compito di organizzare la convivenza ed ogni individuo può sviluppare la propria personalità anche nelle forme più egoistiche purché non leda i diritti soggettivi altrui. Nel secondo caso invece si tende a garantire a tutti gli uomini la possibilità di estrinsecare pienamente le facoltà inerenti alla dignità di persona umana, per cui i diritti del singolo subiscono una compressione non solo quando vengono a cozzare con i diritti soggettivi altrui ma anche quando sono di ostacolo all'armonico sviluppo della collettività umana ed alla espansione della libertà di ogni suo membro. Lo Stato, in questa visione, non può limitarsi a reprimere le violazioni della libertà individuale ma deve rimuovere gli ostacoli al suo esercizio. Allorché sorgerà un conflitto fra le libertà individualisticamente intese, lo Stato dovrà scegliere la tutela della libertà cui è attribuito dalla coscienza sociale il maggior valore. Se la libertà di sfruttare è incompatibile con la libertà della miseria, sarà la prima ad essere sacrificata. Se il divorzio è un disvalore (e i divorzisti l'hanno ammesso pur soggiungendo che è inevitabile: basti ricordare per tutti uno studio del Volpicelli), la libertà di perseguire il disvalore dovrà essere posposta

al diritto della società di essere libera dal disvalore stesso.

La nostra Costituzione accoglie sostanzialmente questa concezione. Noi possiamo osservare nella Carta costituzionale la subordinazione degli interessi privati a priorità sociali, la tutela prioritaria dei diritti di libertà delle parti che si trovano in una posizione debole nei rapporti giuridici, la tendenza a far coincidere costantemente i valori di libertà e di solidarietà sociale. Basterebbe ricordare l'articolo 42 e l'articolo 41: proprietà privata e coordinamento a fini sociali, limiti all'iniziativa economica e salvaguardia del bene comune. Ora non è giusto considerare la famiglia, sul piano sociale e politico, un valore inferiore all'iniziativa economica ed alla proprietà, ed un valore di cui lo Stato debba disinteressarsi accettando di converso, con il divorzio, la privatizzazione del matrimonio e quindi la subordinazione dell'interesse privato a quello pubblico.

La qualificazione della famiglia come società naturale contenuta nell'art. 29 della Costituzione è l'applicazione « del principio in forza del quale si valorizza la persona umana che assurge a fonte di diritto e le si riconoscono tutti i diritti connaturali come preminenti all'ordinamento giuridico: essa rappresenta il riconoscimento dell'ordinamento della famiglia come preesistente all'attività normativa da parte dello Stato ».

Il riferimento al diritto naturale, quale norma di ordine naturale che si esprime nella profonda obbiettività della esperienza giuridica così come si consolida e si realizza nelle basi stesse degli ordinamenti positivi, è implicito nella nostra Costituzione.

Scriveva Capograssi: « Lo studio del diritto positivo ci conduce alle posizioni fondamentali, ai valori costitutivi, alle forme di vita, alle strutture inalterabili della vita concreta dell'umanità di cui norme ed istituzioni positive non sono che le determinazioni storicamente puntuali ». La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella IV legislatura riconosceva una di queste determinazioni « storicamente puntuali » allorché affermava: « Nella Costituzione è consacrata, come principio fonda-

mentale, l'unità e la stabilità della famiglia, di cui essa accetta la concezione comunitaria, solidaristica, di società naturale, preesistente allo Stato che la riconosce e non la crea ».

Ora, affermare che unità e stabilità della famiglia di cui si ammettono la rilevanza costituzionale non implicano la indissolubilità, è una contraddizione che urta contro il principio solidaristico e comunitario che pur si dichiara di accettare.

Forse anche per questo alla Costituente gli onorevoli Molè e Gullo proposero di non accogliere la tesi della famiglia come società naturale e originaria, validamente sostenuta invece dagli onorevoli Avanzini, Bosco Lucarelli, Zotta e altri.

Del resto, nella storia dell'umanità non si è mai prevista la possibilità di un matrimonio *ad tempus* e gli ordinamenti giuridici hanno sempre ritenuta implicita la intenzionale perpetuità dell'impegno. Anche in Roma, ove la indissolubilità non era giuridicamente configurata, non si riconosceva *affectio maritalis* se la volontà di convivenza non era intenzionalmente, al momento del contratto, perpetua. Eppure si può ipotizzare un valore coniugale anche senza regolamentazione giuridica e senza decadere in quell'« infame riunione delle cose delle donne » di cui ci parla il Vico, che poneva il matrimonio come il primo apparire del mondo umano nella storia. Ma nessun popolo vive la realtà sociologica di un amore coniugale *ad tempus*: o non si contrae matrimonio o lo si contrae con intenzione di perpetuità.

I sostenitori del divorzio come diritto si rifanno ad una concezione della famiglia come centro di sentimenti che cesserebbe con il loro esaurirsi: è la concezione che si evidenzia anche nell'articolo 1 della proposta di legge che stiamo discutendo.

Ma la famiglia è sì centro di sentimenti ma non mai finalizzato a se stesso, non riducibile cioè a valore di una esperienza, ma a quello, assai più pregnante, di un impegno morale e sociale. Accettare la concezione della famiglia come centro di sentimenti è respingere in radice la concezione della stabilità proclamata all'articolo 29 della

Costituzione, è far arretrare tutta la problematica moderna che tende a far emergere in termini nuovi il ruolo sociale della famiglia, è scegliere una costruzione di segno opposto al disegno costituzionale, è disattendere un tipo di tensione morale e civile che occorre invece rafforzare se « si vuole una società il cui tessuto connettivo sia la capacità di una vera solidarietà umana, in ogni rapporto, ad ogni livello ».

Non si tratta di fare del matrimonio, come ha scritto l'onorevole Lenoci nella sua relazione alla Camera, richiamando uno scritto di un secolo fa di Pier Carlo Broglio, un feticcio o una mostruosa costruzione giuridica, ma di avere chiara una visione della famiglia che non sia individualistica e che veda in essa, ripeto, soprattutto un impegno: in caso diverso si avremmo un feticcio, una apparenza, un *fumus* e non mai la famiglia come società naturale stabile.

Un insigne civilista che ha coltivato con particolare amore il diritto di famiglia, Antonio Cicu, scriveva: « L'aspirazione o il bisogno di costituire una famiglia è alimentato dal sentimento della continuità della vita nella generazione e quindi del legame di vita fra genitori e generati. Nell'uomo, a differenza che negli animali, l'unione non ha soltanto, per ragioni d'essere, il bisogno dell'allevamento; nell'uomo l'unione vive di vita spirituale. Ora, come il legame tra genitori e figli non può essere sentito e pensato come temporaneo, così, per riflesso, non può esserlo il legame fra genitori. Perciò il matrimonio è naturalmente, come nella classica definizione, *consortium omnis vitae*. L'indissolubilità quindi entra nella logica del concetto di matrimonio: acquista alla coscienza l'idea di un legame destinato a durare tutta la vita; se la legge è prodotto spontaneo della coscienza, era logico che in essa venisse codificato ». Questa concezione dunque della famiglia come società naturale ed indissolubile contrasta con il principio individualistico da cui scaturisce il divorzio. Se la persona umana è per sua natura ordinata alla società, se deve cooperare al bene comune, se deve farlo prevalere, la indissolubilità è premessa indispensabile all'unità

ed alla stabilità della famiglia, come società naturale tutelata dalla Costituzione.

Ma anche sotto il profilo più strettamente giuridico, va osservato come sia errato parlare del matrimonio come di un contratto ove si consideri che i contratti hanno un oggetto economico e non si estendono alla sfera dei rapporti etici o sociali. È ancora la vecchia concezione illuministico-liberale che vede, partendo di qui, nel divorzio un diritto di natura: è Montesquieu nelle « Lettere persiane », è Voltaire, è Helvetius, è Bentham e, prima, Montaigne e Pufendorf, per non citare che qualche nome più significativo. Sembra più proprio invece parlare di negozio giuridico di diritto pubblico, che contrassegna l'idea di un interesse superiore che domina fin dalla costituzione del vincolo. Osservava Carnelutti: « Ormai il matrimonio... è riconosciuto un istituto di diritto pubblico... Dovrebbe ritenersi così conforme ai principi di una moderna legislazione far prevalere l'interesse generale a quello dei singoli, soprattutto nel vantaggio delle giovani generazioni per le quali la famiglia, e con essa l'unità dei genitori, è il nido nel quale soltanto può facilmente maturare la vita ».

L'onorevole Bozzi scriveva: « La famiglia non è istituto di diritto privato o un contratto nel senso privatistico del termine, ma la cellula primigenia dello Stato in cui è predominante l'interesse generale connesso con il nucleo familiare anziché l'interesse dei singoli che ne fanno parte ». Tale tesi che l'onorevole Bozzi, come studioso, respingeva, è invece pienamente accolta nella proposta che lo stesso onorevole Bozzi, come politico, ha sottoscritto e traspare nella ideazione del divorzio come diritto di libertà. Certo, la libertà individuale di contrarre o meno matrimonio è fuori discussione; ma l'illimitata o l'illimitabile libertà di divorzio è in contraddizione con la realtà storica degli ordinamenti giuridici di tutti i popoli civili nei quali vediamo sempre presente un certo regolamento giuridico dell'istituto matrimoniale, una certa disciplina della famiglia come *principium urbis et quasi fundamentum rei publicae*. Anche la nostra Costituzione riconosce l'autonomia della fa-

miglia; ma si tratta di una autonomia, diciamo così, collettiva, non individuale: autonomia cioè di un gruppo che è già società — coniugale e familiare —, anzi la società più fondamentale della comunità.

Va ancora ricordato come il divorzio inteso come diritto non trovi rispondenza in nessun ordinamento giuridico: nè all'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo emanata dalle Nazioni Unite, nè nelle Carte costituzionali di tutti i Paesi del mondo si trova elencato il divorzio tra i diritti fondamentali del cittadino, nè tantomeno all'articolo 29 della nostra Costituzione ove la soppressione della parola « indissolubile » non può minimamente far pensare che i costituenti abbiano di riverbero sancito il diritto al divorzio. Del resto il modo con cui il divorzio è regolato negli Stati divorzisti mostra chiaramente che non si tratta di riconoscere un diritto fondamentale ma solo di apprestare un ipotetico rimedio a mali che affliggono la società a motivo dei fallimenti familiari.

Ma l'argomento del divorzio come valore o come diritto viene anche presentato — ed è una tesi che abbiamo ritrovato anche in alcuni cattolici — come tutela della libertà di coscienza.

L'argomento è privo di valore probativo soprattutto perchè pone in modo equivoco il rapporto fra legge civile e coscienza individuale dei cittadini.

La natura della coscienza è tale da essere conosciuta nella sua autenticità solo dal soggetto e da Dio. La coscienza inoltre rispetto ai valori sociali può essere giusta e erranea anche se di buona fede: concezioni filosofiche particolari, forme errate di educazione, ataviche consuetudini possono ingenerare nella coscienza dei singoli o dei gruppi la persuasione della liceità di certe azioni il cui compimento potrebbe causare danni o ingiustizie verso altre persone o verso la società nel suo insieme.

Se la coscienza individuale si imponesse per sé stessa come valore sociale e quindi come oggetto di tutela giuridica qualunque siano i contenuti che essa esprime, la legge civile dovrebbe legalizzare in linea di principio ogni pretesa avanzata dai singoli e dai

gruppi: il che sarebbe evidentemente un assurdo giacchè l'ordinamento giuridico diverrebbe non già lo strumento organizzativo della vita associata e la garanzia del mantenimento di un ordine sociale compatibile con la più ampia tutela della libertà di tutti, ma la fonte del disordine e del caos.

Ora, non essendo la libertà di divorziare un diritto fondamentale della persona umana nè un valore sociale obiettivamente accertabile, il rispetto dovuto alla libertà di coscienza dei cittadini che giudicano il matrimonio un contratto e, come quel contratto, rescindibile *ad nutum* dei contraenti non è argomento di per sè valido e sufficiente a fondare in modo politicamente corretto e moralmente legittimo una scelta a favore del divorzio.

La tutela della libertà di coscienza è dunque fuori causa e mal posta perchè non è obiettivamente configurabile un diritto del cittadino al divorzio fondato sulla dignità della persona umana, perchè non ammettendo il divorzio non si costringe alcuno ad agire contro la sua coscienza ma solo non si legalizza la sua libertà di agire secondo la sua coscienza, perchè ancora la non introduzione del divorzio lascia di per sè del tutto liberi quanti ritengono l'indissolubilità un « non valore » di romperla e di intessere nuove relazioni che la legge nè reprime nè tutela tranne che violino giusti diritti dell'altro coniuge o dei figli, perchè infine la materia matrimoniale tocca un interesse pubblico e impone allo Stato il dovere di legiferare contribuendo anche con « lo strumento del diritto a far emergere in modo univoco i valori civili in cui una comunità si riconosce ».

Passando così alla seconda parte di questo mio intervento, vorrei sottolineare come si possono individuare tre piani che in qualche modo toccano la materia che ci è dinanzi: il piano religioso, quello morale e il piano giuridico.

Tralasciando qui, ovviamente, il piano religioso che può essere accettato o respinto e che appartiene alla coscienza di ciascun cattolico, il quale ben sa che, qualunque fosse la soluzione legislativa, del divorzio non se ne potrebbe avvalere avendo stabilito la propria unione su un più alto piano, quale ap-

punto quello religioso che il divorzio nega, potremmo dire che anche il piano morale respinge il divorzio come segno di carenza morale, per citare ancora il Volpicelli, anche se a leggere la storia del Reame di Napoli di Piero Colletta sarebbe l'indissolubilità e non viceversa a provocare disonesti costumi! Potremmo addurre una serie di argomentazioni e di dati a dimostrazione del disvalore del divorzio.

Potremmo dire che il divorzio porta fatalmente alla decomposizione della famiglia, giacchè — e la storia ce lo insegna — il divorzio attrae il divorzio e non viceversa. Il divorzio diviene infatti terreno di coltura di crisi coniugali. L'instabilità, l'insicurezza, la fuga dall'impegno, l'intolleranza trovano alimento e potenziamento nella facile suggestione di un nuovo rapporto favorito dalla possibilità del ricorso al divorzio. Adolfo Ravà, israelita e professore di diritto civile all'Università di Padova, diceva: « Il divorzio, che può apparire giustificato in caso di dissidi insanabili fra i coniugi, è in realtà una delle cause determinanti di essi e con la sua stessa possibilità tende a provocarlo o ad accentuarne i motivi che sembrano legittimarlo ».

Potremmo dire che il divorzio non porta certo, come scrive l'onorevole Fortuna nella sua relazione al progetto di legge, allo sviluppo politico e sociale della società laddove basterebbe considerare che negli Stati Uniti, ad esempio, il 53 per cento della delinquenza minorile è dato da figli di divorziati e che il numero più basso di figli illegittimi è dato dalle Nazioni dove non è ammesso il divorzio mentre le Nazioni a regime divorzistico hanno il doppio di filiazione illegittima (Germania e Svizzera), il triplo (Francia, Ungheria, Inghilterra), il quadruplo (Danimarca, Germania orientale), il quintuplo (Austria), il sestuplo (Svezia).

Potremmo aggiungere che la dissoluzione della famiglia non porta mai giovamento a nessuna Nazione perchè la sanità della famiglia è alla base della sanità di tutto il corpo sociale, come ben rilevava l'onorevole Badini Confalonieri in un suo intervento alla Costituente, che i colleghi liberali potrebbero rileggere! La Commissione parlamentare inglese sul divorzio concludeva i propri la-

vori respingendo la richiesta di allargare la maglia dei casi di divorzio scrivendo: « Se questa tendenza alla corsa al divorzio non sarà arrestata, vi è un pericolo che venga abbandonato il concetto stesso di matrimonio come unione dell'uomo e della donna per tutta la vita; e questa sarebbe una perdita irreparabile per il nostro popolo ». E ancora: « Ci sono fra noi alcuni i quali pensano che qualora questa tendenza continuasse senza freno potrebbe rendersi necessario riconsiderare se la società nel suo insieme non sarebbe più felice e più stabile abolendo del tutto il divorzio ed accettando le difficoltà che tale decisione comporta ». Si giungerebbe così all'affermazione di Bertrand Russel: « La sola via per uscire da certe confusioni, sotterfugi e assurdità è il libero ripudio »: tesi inaccettabile ma almeno corrente! Non credo davvero che non avendo l'ordinamento giuridico italiano l'istituto del divorzio, si possa parlare dell'Italia come di un Paese arretrato, come sembra ritenere l'onorevole Bardi nella sua relazione: non è infatti da invidiare la delinquenza minorile degli Stati Uniti, non è da invidiare la cosiddetta morale scandinava che è poi la morale della società dei consumi ove l'uomo viene assorbito e appiattito ad una dimensione. Ben osservava il De Ruggiero: « Come nella famiglia è la prima radice dello Stato, così nel matrimonio, che di quella è fonte, è riposta la saldezza dello stesso organismo sociale: base e condizione della convivenza civile, senza di esso non s'intende alcuna durevole organizzazione della società. Ancor oggi si può ripetere con Cicerone che esso è *principium urbis et quasi seminarium rei publicae*! Il matrimonio è istituto non solo giuridico ma etico, sociale, politico; e tale è la sua importanza che la struttura stessa dell'organismo sociale prende nota e impronta dal regolamento di quello ».

Potremmo ancora dire come la nostra storia centenaria stia ad attestare come, sempre, il divorzio venne respinto per motivi laicissimi, di pubblico bene: e non certo da una classe politica guidata dai cattolici, ma anzi da Governi e Parlamenti ove la maggioranza — lo ricordava qui il senatore Togni — era di liberali, socialisti, radicali... tutto, ma

non certo cattolici! Risparmio le citazioni: gli atti parlamentari dal 1873 (proposta Morelli) al 1920 (proposta Marangoni-Lazzari) chiaramente evidenziano questa costante posizione antidivorzista della classe politica italiana; e comunque basterà ricordare la posizione di Salandra non certo sospetto di clericalismo, la lezione del grande civilista ebreo Vittorio Polacco tenuta all'Università di Padova, le parole del Pisanelli, del Babba, del Filomusi Guelfi, la lettera aperta di Alfredo Oriani a Dumas figlio, gli articoli del positivista Enrico Morselli, eccetera, per concludere con l'affermazione del Bonghi: « La Camera... vorrebbe esser lasciata studiare e decidere problemi di ben più vivo e verace e sincero interesse per il Paese ».

Potremmo inoltre dire che certe cifre addotte, come quella dei 5 milioni di italiani che vivono fuori legge, sembrano quanto meno azzardate giacché non si è mai enunciato il metodo scientifico seguito nei calcoli e potremmo infine dire come, al fondo, l'introduzione del divorzio oggi si inquadri in una visione disgregante propria della società del benessere. Osservava acutamente l'onorevole De Poli alla Camera come « in questo quadro l'introduzione del divorzio non cade tanto a dare regolamentazione giuridica ad una sia pur rilevante quantità di matrimoni sbagliati per le vecchie generazioni quanto a prospettare una nuova etica del matrimonio alle nuove generazioni come regolamentazione contrattualistica, e perciò esclusivamente individualistica del sesso, dell'amore, della unione fra uomo e donna. « È tipico infatti », osservava Marcuse, « della civiltà industriale avanzata operare con un grado più elevato di libertà sessuale, nel senso che quest'ultima diventa un valore di mercato ed un fattore di costumi sociali. Vi è anzi una mobilitazione ed una amministrazione della libido che spiega per sua parte l'ossequenza volontaria, l'assenza di terrore, l'armonia prestabilita fra bisogni individuali e desideri, scopi e aspirazioni socialmente richiesti tali da indurre, anche per questa strada, alla sottomissione ed alla logica del sistema consumistico e tale da indebolire la razionalità e la libertà della protesta... La nostra reazione è... vero atto di opposizione al sistema della società

dei consumi, è proposta di un'alternativa personalistica e comunitaria alla reificazione ed alla mercificazione delle coscienze che avviene anche attraverso quello che si definisce il consumismo sessuale... Ciò che meraviglia è che il movimento operaio, soprattutto nella sua componente comunista, cada anche su questo tema nella subordinazione ideologica più pericolosa alla società dei consumi: ...il ritenere, come si fa da parte marxista, che il divorzio sia una conquista per le masse operaie e non più soltanto un privilegio per le classi più agiate è ancora un muoversi nella scala rivendicativa del benessere, un ricadere più pesante e fatale nella sua logica di fondo. Togliatti, non a caso, diceva: "Se c'è una legge della quale il proletariato non sente il bisogno, una legge piccolo-borghese per eccellenza, questa è la legge sul divorzio". La tutela dell'unità familiare non fa dunque blocco storico (per usare una espressione cara alla terminologia marxista) con i valori della società dei consumi, con la logica della sua conservazione e coesione, ma ne rappresenta invece una reale forma oppositoria, l'inizio di una alternativa in termini di libertà alla sua etica desublimante e repressiva, ricominciando così un processo di ricostruzione della persona umana e da quella unità un processo di ricostruzione delle sue aggregazioni sociali ».

Vorrei perciò dire, a conclusione di questa parte, che il divorzio è segno di carenza morale per due motivi soprattutto:

1) perchè distrugge in radice il concetto di matrimonio e specificatamente di amore coniugale che è un amore totale, una donazione piena, di completamento e di fusione in una unità fisica e spirituale. Un amore matrimoniale che non fosse totale non sarebbe amore matrimoniale. La indissolubilità tutela quel momento meraviglioso di libertà e di dono totale ed esclusivo che costituisce il nascere del matrimonio. La libertà individuale è massima nella scelta dello stato coniugale, nella formazione e nella espressione del consenso: ma qui si arresta e inizia invece, come per ogni esercizio di impegnative libertà di scelta, la responsabilità verso la comunità, giacchè il matrimonio ha un fine che trascen-

de le persone stesse dei contraenti per toccare direttamente la comunità politica e l'intera umanità. Del resto, potremmo osservare con il Satta che non è un giurista cattolico, militante: « Al matrimonio è stato sempre attribuito, fin dai primordi, un carattere sacro. Sacro rimane. E sacro, al di fuori di ogni riferimento a religioni positive, significa che è un atto dello spirito, anzi la sola vera testimonianza dello spirito umano. Qui sta la ragione della sua indissolubilità »;

2) perchè il divorzio è al fondo un atto di egoismo, una superstizione, come lo definisce Chesterston. Forse riuscirà a regolare una situazione personale fra uno e un'altra ma pone fatalmente in essere un meccanismo che danneggia sempre « loro » cioè i figli che sono la proiezione naturale e logica del matrimonio. Nella separazione legale dei coniugi, il rapporto diretto tra figli e ciascuno dei genitori viene conservato senza interferenze e mescolanze legalizzate che si sovrappongono: il divorzio invece è provvedimento così drastico che rende normalmente impossibile ogni idea di recupero e di ricostituzione del nucleo familiare e fa svanire ogni speranza dei figli di poter vivere e crescere in una famiglia riunita. Abbiamo sentito in quest'Aula le parole accorate del collega Torelli che ha così efficacemente dimostrato come il divorzio, come questa legge in particolare non tenga in alcun conto e profondamente danneggi questa realtà così viva, così alta, così sublime come la realtà dei figli. Del resto, l'esclusione totale dal giudizio di divorzio del pubblico ministero, cui nemmeno gli atti sono comunicati, è sintomatica; a parte il fatto che la possibilità di impugnativa da parte del pubblico ministero rappresenterebbe un mezzo ad evitare episodi che il Guarino definisce *fraus legi facta*, cioè imbrogli connessi a separazioni di fatto pregresse di non difficile, concordata fraudolenta dimostrazione, istituzionalizzando così il capriccio personale quale causa di scioglimento del vincolo, a parte ciò, resta pur sempre che l'azione del pubblico ministero sarebbe valsa — specie se si tien conto che l'ordinamento giuridico ne prevede la presenza sempre che si discuta e si decida in materia di famiglia e di stato delle persone — sarebbe valsa a rappresenta-

re in qualche modo la tutela e la garanzia per i grandi assenti, i grandi ignorati, i grandi sacrificati: i figli. Ha ragione l'onorevole Ruffini quando afferma che per questa proposta di legge è irrilevante che i figli ci siano, che il divorzio per loro possa costituire un bene, un male, un male minore... « Di diritti dei figli non si parla ». Alla Camera era stato proposto un emendamento in cui si affermava che in ogni causa di divorzio il giudice fosse libero di concederlo o meno, nella sua discrezionalità, quando vi ricorressero i requisiti, a seconda che ritenesse che il divorzio fosse particolarmente pregiudizievole o meno all'interesse dei figli minori. L'emendamento fu respinto. Noi speriamo che il Senato corregga questo errore e colmi questo vuoto inconcepibile: qui non si tratta di escogitare un marchingegno qualsiasi per rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento e intanto tirare in lungo, no; se questa fosse la nostra intenzione, ci saremmo comportati in altro modo. Qui si tratta di intervenire per correggere, per modificare, per sanare al fine di non creare gli orfani del divorzio: persone senza colpa, senza consenso, senza tutela. No, onorevoli colleghi, non è possibile, non è giusto, non è umano. Io mi auguro, ripeto, che almeno su questo punto — che travalica ogni distinzione di parte e di ideologia perchè intimamente radicato nelle nostre coscienze e nei nostri cuori — il Senato della Repubblica, resistendo e respingendo qualsiasi pressione ad un inutile e dannoso « far presto », ad un altrettanto poco serio « non si può toccare niente », almeno su questo punto, dico, mi auguro che il Senato voglia opportunamente operare affinché i sacrosanti diritti dei figli siano salvaguardati e garantiti.

Passando ora all'ultima, e più breve parte, mi permetterò di rapidamente soffermarmi su alcuni aspetti giuridici che altri ben più autorevoli colleghi hanno tratteggiato e che io vorrei solo riassumere per punti.

Credo non sia qui il caso di disquisire sulla natura e la portata giuridica del secondo comma dell'articolo 7 della nostra Costituzione: o norma di rinvio recettizio (Vassalli) o di rinvio formale (Del Giudice) o norma autonoma (Falco) o privilegiata (Pejrot) o spe-

ciale (Piola) o norma che riconosce un fatto di produzione giuridica (Cecchini) o rinunzia dello Stato a regolare particolari rapporti giuridici (Gismondi), è certo che il principio concordatario o pattizio ha assunto valore costituzionale come si evince, fra l'altro, dalla possibilità di attuare modifiche o con accordi, a mente dell'articolo 44 del Concordato, o con legge costituzionale a mente degli articoli 7 e 138 della Costituzione. Se dunque non mi sembrano accoglibili le tesi restrittive del Pejrot e dell'Olivero che, basandosi sulle sentenze della Corte di Cassazione 23 ottobre 1964 e 22 novembre 1966, ritengono che non sia possibile procedere alla modifica di singole norme del Concordato nemmeno con legge costituzionale, dovendosi invece ricorrere alla più rigida procedura di modifica del secondo comma dell'articolo 138, se perciò si esclude la costituzionalizzazione delle singole disposizioni dei patti, questi tuttavia si presentano, anche per il rinvio operato dalla legge n. 810 del 1929 ed in collegamento con l'articolo 7, come norma di diritto interno che, pur non avendo natura costituzionale, avrebbe egualmente valore di legge costituzionale, capace cioè di resistere ad ogni abrogazione, deroga o modifica disposta con legge ordinaria. Osserva il Gismondi: « La Costituzione ha voluto chiaramente sancire all'articolo 7 come obbligo costituzionale il mantenimento del sistema concordatario: di conseguenza le disposizioni relative si presentano come norme aventi efficacia identica alle leggi costituzionali: in definitiva ci troviamo di fronte al riconoscimento costituzionale del sistema concordatario ».

Non è questa una rinunzia da parte dello Stato a regolare autonomamente la materia matrimoniale abdicando alla Chiesa cattolica: lo Stato conserva pienamente il diritto di disciplinare civilmente il matrimonio in ogni caso e ad ogni effetto; lo Stato ha solo posto a sè stesso il limite rappresentato dalla rilevanza costituzionale dei patti stipulati in materia con la Chiesa. Lo Stato può quindi modificare, quando lo ritenga, il regime di indissolubilità, ma lo può fare attraverso le procedure di revisione costituzionale. Di ciò era convinto l'onorevole Calamandrei quando

il 23 aprile 1947 osservava alla Costituente: « La materia matrimoniale è regolata dall'articolo 7 che viene, per rinvio, a dare carattere di norma costituzionale a questo articolo 34 del Concordato che tale materia appunto regola ».

E l'onorevole Rossi il 21 aprile: « Con l'accettare l'articolo 7 noi pensiamo di aver dato tranquillità a coloro che ritengono che il matrimonio debba essere indissolubile perchè essi ne traggono garanzia dal diritto canonico ». E l'onorevole Gullo il 18 aprile: « Essendo stato approvato l'articolo 7 con cui sono stati richiamati quei patti che fissano la indissolubilità del matrimonio, è perfettamente inutile, anche per coloro che vogliono ne sia fissato il principio nella Costituzione, che nell'articolo 24 si inserisca l'affermazione che il matrimonio è indissolubile ». E non diversamente gli onorevoli Persico, Cevolotto, Macrelli e Ruini secondo cui l'indissolubilità è materia così grave da non poter in nessun caso essere toccata con una legge ordinaria ma solo da una legge di natura costituzionale. Dichiarazioni queste, rese tutte — si noti — in sede di discussione dell'articolo 25, poi 29, ben dopo quindi l'approvazione dell'articolo 7: può definirsi quindi questa una vera e propria interpretazione autentica della norma, formata dalla stessa autorità che ha posto la norma interpretata. Dopo la Costituzione, osserva giustamente Jemolo, sarebbero inammissibili perchè incostituzionali leggi che fossero in contrasto con l'articolo 34, fosse il contrasto palese o simulato sotto forma di interpretazione.

Mi pare di tutta evidenza come nessun argomento possa poi trarsi dal silenzio dell'articolo 34 sulla indissolubilità del matrimonio civile per ritenere fondata sin d'allora (1929) una apertura della legislazione italiana ad un divorzio estensibile agli stessi matrimoni canonici. È soltanto un assurdo « supporre » — osserva l'Olivero — « che la Santa Sede avrebbe sottoscritto l'articolo 34 del Concordato nella sua formula se questa avesse lasciato libero il legislatore statuale di compromettere con una legge di divorzio il matrimonio concordatario. Dove sarebbe andato a finire il beneficio del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religio-

so? Il tutto si sarebbe risolto in una clamorosa beffa, ed è ingiurioso per la memoria del Papa Ratti e del cardinale Gasparri il figurarsi inidonei a valutare l'esatta portata di una disposizione normativa e disposti ad accettare un riconoscimento del matrimonio canonico quale sistema logicamente retto che la introduzione di una legge divorzistica avrebbe radicalmente cancellato ».

La reale portata dell'accordo fu del resto ben avvertita dal Presidente del Consiglio dell'epoca, il quale il 20 gennaio 1929 scriveva al Re presentando il progetto definitivo: « Qui lo Stato retrocede di molto ed è fatto estraneo ad un atto fondamentale come è la costituzione e le vicende della famiglia. D'altra parte la Santa Sede sembra ne faccia una questione pregiudiziale ed assorbente dal cui esito dipende tutto il resto ».

Ne consegue che la Santa Sede non intendeva derogare in alcun modo al principio di indissolubilità, che il Governo italiano riteneva di essere estraneo con la pattuizione concordataria ad un atto quale la costituzione e le vicende della famiglia, che è illogico perciò pensare che la Santa Sede, dopo aver accettato non senza difficoltà il principio della delibazione e quello degli impedimenti civili, avesse accondisceso ad una intesa che sarebbe nata morta per la riserva del legislatore di sciogliere autonomamente il matrimonio canonico, mentre invece la tendenza e la richiesta, sostanzialmente accolta, era del riconoscimento del matrimonio canonico come un sistema logicamente retto.

Si osserva che l'articolo 5 della legge applicativa n. 847 del 1929 parla di matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico e non dice del « sacramento »: è vero, ma lo stesso articolo aggiunge « secondo le norme del diritto canonico ». Ora è certo che quella locuzione fu usata solo per escludere che gli organi dello Stato dovessero e potessero verificare essi se e quando esistesse, nelle singole fattispecie, un sacramento. Lo stesso guardasigilli Rocco nella sua relazione alla Camera diceva che « nel Concordato, atto bilaterale, come tale proveniente anche dall'autorità ecclesiastica, giustamente è affermato il carattere sacra-

mentale che la dottrina cattolica attribuisce al matrimonio; ma in una legge dello Stato sembra più opportuno non complicare con concetti teologici la determinazione della sfera di applicazione della legge civile». Anche per la legge di applicazione del Concordato dunque il matrimonio è sacramento, non riscontrandosi una differenza sostanziale nella formulazione dell'articolo 5 della legge 847 e dell'articolo 34 dei patti.

D'altra parte il matrimonio disciplinato dal *codex* richiamato dall'articolo 5 è il matrimonio sacramento che ha, a sensi del canone 1013, due proprietà: l'unità e, appunto, la indissolubilità. Gli effetti civili vanno dunque a questo matrimonio-sacramento disciplinato dal diritto canonico. Quando dunque esiste un sacramento del matrimonio e per la Chiesa cattolica il matrimonio *inter baptizatos* assurge a dignità di sacramento e quindi il matrimonio disciplinato dal *codex* è il matrimonio-sacramento che per sua natura è indissolubile (il vincolo infatti o nasce indissolubile o non nasce affatto validamente), allora quel matrimonio-sacramento riceve gli effetti che produce nello Stato il matrimonio civile quando esiste.

Ma un argomento notevole su cui si fa leva per tentar di scalfire il principio di indissolubilità del matrimonio concordatario è la distinzione fra matrimonio-vincolo e matrimonio-atto con il conseguente conferimento allo stesso degli effetti civili ricollegantisi alla trascrizione. Il divorzio, si osserva, non toccherebbe il sacramento del matrimonio, ma si limiterebbe a incidere sugli effetti civili che, si soggiunge, in base al medesimo articolo 34 sono ricollegati alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile. Quindi lo Stato italiano, si afferma, rimane sovrano nei confronti degli effetti civili che conseguono alla trascrizione: e quindi, qualora introducesse il divorzio nei confronti degli effetti civili del matrimonio civile potrebbe, anche in presenza dell'articolo 34, introdurre legittimamente tali effetti anche nei confronti del matrimonio concordatario. Altrimenti, si precisa, dovrebbe dirsi che lo Stato avrebbe rinunciato a legiferare sovraneamente sugli effetti civili del matrimonio e questo — si conclude con una dimo-

strazione per assurdo — sarebbe inconcepibile.

Ora tale impostazione non regge sotto un profilo di sistematica giuridica sia in rapporto alla natura ed alla funzione della trascrizione sia in riferimento all'ulteriore contenuto dell'articolo 34 relativamente alle cause di nullità sia per l'assurdo questo sì, davvero, di configurare lo scioglimento come effetto civile.

La trascrizione è (mi si consenta solo questo accenno) un atto amministrativo per il quale non è necessario il consenso che necessita invece per costituire il vincolo: basti per tutte la sentenza della Corte di cassazione 20 maggio 1966, n. 1287. La trascrizione non è dunque elemento costitutivo del vincolo ma semplice certificazione amministrativa. Non si capisce allora come sia possibile eliminare gli effetti del matrimonio mediante un annullamento della certificazione senza operare sul vincolo. D'altra parte « è vero » — osserva il professor Lombardi — « che senza la trascrizione dell'atto matrimoniale nei registri dello stato civile il matrimonio canonico non produce effetti civili, ma questo non può non avvenire per il semplice fatto che si tratta di un atto svoltosi nel quadro di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano. È evidente che è indispensabile che intervenga un successivo atto che renda ufficialmente pubblico, nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, quanto è avvenuto nell'ambito di un diverso ordinamento. E ciò appunto è quanto produce la trascrizione. Ma gli effetti civili, pur richiedendosi la trascrizione come momento intermedio di pubblicazione, si ricollegano direttamente al sacramento del matrimonio nel suo unitario complesso disciplinato dal diritto canonico.

Si può a questo punto introdurre un'osservazione sull'articolo 82 del codice civile ove si statuisce che il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia, a fronte dell'articolo 83 ove invece si legge che il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato è re-

golato dalle disposizioni dello stesso codice salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio. La relazione del Guardasigilli dell'epoca così commenta: « Il matrimonio concordatario non costituisce una forma diversa di celebrazione del matrimonio bensì un istituto autonomo per sè stante ». In sostanza — e lo richiama ieri anche il collega Zugno — nel nostro ordinamento giuridico abbiamo due tipi di matrimonio (alcuni ritengono tre): quello celebrato avanti il pubblico ufficiale o ministro di culto non cattolico e quello celebrato avanti il ministro di culto cattolico e poi trascritto: il primo interamente regolato dalla legge italiana e modificabile nell'ordine proprio dello Stato secondo la sua sovrana potestà legislativa, il secondo soggetto sì alla legge statuale ma solo in relazione agli effetti civili, non modificabile quindi nella sua essenza e permanenza ma solo ove vengano mutati quegli effetti civili del rapporto matrimoniale che non intaccano la essenza stessa e la permanenza del matrimonio canonico.

Un argomento poi di fondo che conferma l'acquisizione da parte dello Stato del principio di indissolubilità del matrimonio concordatario è offerto dalla riserva di giurisdizione da parte dei tribunali ecclesiastici per quanto attiene le cause inerenti la nullità del matrimonio e la dispensa sul matrimonio rato e non consumato. Quanto alle cause di separazione personale la Santa Sede « consente » che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile: laddove quel « consente » non può obiettivamente sfuggire per capire l'ossatura giuridica e le intenzioni delle parti che tale impostazione hanno posto in essere.

È stato osservato che non vi è una riserva da parte dei tribunali ecclesiastici per quanto attiene le cause di divorzio: ma i tribunali ecclesiastici non potevano riservarsi il giudizio di un istituto che la Chiesa non riconosce. Si deduce allora da qualche parte che lo Stato sarebbe libero di poter pronunciarsi sulle cause di divorzio: così, ad esempio, l'onorevole Luzzatto alla Camera. Sì, sarebbe libero se non ci fosse l'articolo 34, se non ci fosse il *codex juris canonici* che regola in quel certo modo il matrimonio, se non ci

fosse ancora l'articolo 34 ultimo comma da cui si evince che solo in materia di separazione personale — che pure il *codex* regola — vi è competenza dello Stato.

Con l'articolo 34 in buona sostanza si ha una riserva per la Chiesa del giudizio di sussistenza del vincolo matrimoniale concordatario, riserva che è una conseguenza del riconoscimento di effetti civili al matrimonio concordatario, riserva che non sussisterebbe se lo Stato potesse sciogliere il matrimonio, e quindi negare effetti civili ad un matrimonio valido per la legislazione canonica. Ma del resto, onorevoli colleghi, è proprio la distinzione di sovranità e di competenza, di cui al 1° comma dell'articolo 7 della Carta costituzionale, che impedisce allo Stato di riconoscere sì gli effetti civili del matrimonio sacramento, o celebrato secondo il diritto canonico davanti ad un ministro cattolico, ma conservando però la potestà di mettere nel nulla anche i matrimoni canonici, permettendo così la competenza dei tribunali ecclesiastici, anche se garantita dall'articolo 34 del Concordato e dagli articoli 17 e 18 della legge applicativa. Ha ragione allora l'Olivero quando afferma: « Applicato che sia il divorzio al matrimonio concordatario ci avvieremmo al *monstrum* di un istituto retto da due ordini di norme sostanzialmente diverse e sottoposto a due autorità giurisdizionali diverse: e questo risultato starà nella più stridente contraddizione con la *mens* del Concordato e con la lettera di esso ».

Del resto, aveva osservato il Bertola: « Dal Concordato è stato ripudiato il concetto monistico dell'esclusiva competenza statale in materia, per ammettersi, in determinate circostanze, l'efficacia del regolamento posto da altro ordinamento e la competenza di organi non statuali ». E analogamente il Fedele: « Lo Stato, avendo riconosciuto... il matrimonio come sacramento disciplinato dal diritto canonico non poteva non riconoscere la competenza della Chiesa in materia matrimoniale, competenza che attiene alla disciplina del matrimonio secondo le norme del diritto canonico quanto alla forma ed alla sostanza anche nei riguardi del diritto italiano ». Significativa appare in merito la sen-

tenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 12 marzo 1970, n. 635 secondo cui, in virtù dell'articolo 34, l'ordinamento italiano ha recepito non il diritto canonico, ma il matrimonio regolato dal diritto canonico sia come fattispecie sostanziale che come fattispecie giurisdizionale; e inoltre: se l'ordinamento italiano, a seguito di convenzioni con altri Stati, deve dare esecuzione mediante deliberazione a sentenze di divorzio pronunciate da tribunali stranieri, ciò vale solo quando il matrimonio così disciolto non sia stato celebrato in Italia con il rito concordatario, ostandovi il disposto dell'articolo 34 del Concordato; e ancora, non è possibile, secondo l'ordinamento italiano, avvalersi della legislazione concordataria solo ai fini del-

la celebrazione dell'accordo matrimoniale che è quanto dire assoggettare a disciplina diversa l'atto costitutivo del matrimonio (legge canonica) e il vincolo matrimoniale che ne consegue (legge civile). La conseguenza discende logica: lo Stato, fermo restando il Concordato, non può introdurre il divorzio anche per i matrimoni concordatari senza violare l'articolo 34 del Concordato, senza violare cioè un patto internazionale liberamente sottoscritto: e il principio *pacta sunt servanda* è implicitamente richiamato all'articolo 10 della nostra Costituzione, ed è principio, prima ancora che giuridico, morale e politico cui lo Stato italiano non intenderà certo venir mai meno.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue MAZZAROLI). Certo, di tale impostazione si rendeva conto l'onorevole Bozzi quando schiettamente dichiarava alla Camera che in realtà occorre « riportare la situazione, per la celebrazione del matrimonio, a quella che era anteriormente al 1929. Lo Stato italiano deve essere sovrano nell'eliminare tutti gli effetti del matrimonio comunque celebrato trattandosi di materia esclusivamente civile ». Rispettabilissima idea, ma che tende non già ad interpretare il Concordato in relazione alla Costituzione ma a rovesciare la situazione obliterando quanto nella Costituzione chiaramente c'è, e senza che ciò — a parte il giudizio sull'istituto dei Concordati che non sono nè un *optimum* nè un *pessimum* — per nulla infirmi la necessità di un adeguamento dei Patti lateranensi al mutato costume, allo sviluppo della società civile, ai nuovi rapporti che la crescita democratica del Paese e gli orientamenti scaturiti dal Vaticano II e dopo hanno ormai delineato.

Non è infine configurabile lo scioglimento come modifica degli effetti. Per ricorrere ad istituti analoghi alla concezione privatistica del matrimonio, si veda il contratto: uno è il settore degli effetti (capo 1º, libro IV, titolo II), altro quello della rescissione (capo

13º), altro ancora quello della risoluzione (capo 14º): qui non siamo nel campo degli effetti ma dinnanzi a fattispecie che escludono ogni effetto. Lo scioglimento del matrimonio non è infatti un effetto ma la risoluzione del vincolo! L'indissolubilità attiene cioè all'essenza del matrimonio e non agli effetti. Non si può pensare di trasferire un concetto dal campo degli elementi costitutivi a quello degli effetti. D'altra parte è certo che lo scioglimento annulla lo stato coniugale e non permette alcuna sopravvivenza del vincolo se non nei riguardi dei figli. Si dirà allora: ma quali sono questi effetti civili? Quelli previsti dal codice civile: i rapporti fra i coniugi, i rapporti fra genitori e figli, i diritti-doveri connessi con lo stato matrimoniale che sono cosa ben diversa dalla prosecuzione o cessazione dello stato matrimoniale che invece annulla il rapporto. E che gli effetti civili non possano ricomprendere la dissolubilità ce ne danno conferma sia il *codex* ove afferma che il matrimonio è indissolubile salvo la disciplina da parte dello Stato dei suoi effetti civili sia l'articolo 34 terzo comma che recita: « Il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi », cioè

le conseguenze del matrimonio. E ciò fa il parroco non dando lettura dell'articolo 149 che oggi disciplina l'ipotesi di scioglimento solo nel caso della morte di uno dei due coniugi, ma leggendo invece quegli articoli che riguardano appunto i diritti e i doveri dei coniugi stessi. Gli effetti civili del 1° comma sono dunque gli stessi del 3° comma e « gli effetti civili del terzo comma » — osservava l'onorevole Ruffini alla Camera — « non potranno mai esser riferiti al divorzio, perchè un Concordato fra Stato italiano e Chiesa cattolica in cui a questo punto sia scritto che il parroco spiega agli sposi i loro diritti e doveri tra cui quello di poter divorziare, sarebbe quanto meno in contrasto con tutto lo spirito del Concordato e quindi non interpretabile in questo modo ».

In sostanza, l'indissolubilità appartiene all'essenza del matrimonio, al campo cioè degli elementi costitutivi (canone 1013 e seguenti) del matrimonio canonico accolto, nella sua regolazione, dal Concordato e costituzionalmente garantito.

Credo non sia il caso di soffermarsi sugli istituti giuridici della morte presunta e della separazione che da taluno vengono configurati come strumenti analoghi al divorzio e con effetti dirompenti sul vincolo. Invero la separazione non esclude gli effetti essenziali, mentre il fatto che, a seguito della dichiarazione di morte presunta il matrimonio del dichiarato morto sia sciolto, costituisce conferma che il matrimonio si scioglie solo a seguito della morte di uno dei due coniugi, tanto che di fronte al ritorno del dichiarato morto, il legislatore « ha optato » — osserva il Giorgianni — « per il vecchio matrimonio considerando il nuovo nella stessa posizione di quella del bigamo », concezione scelta — commenta Jemolo — in conformità alla concezione avversa ad ogni forma di scioglimento diversa dalla morte.

Alcuni divorzisti sostengono che, con il Concordato, lo Stato non avrebbe riconosciuto efficacia giuridica al matrimonio quale è nella sua essenza e con gli effetti propri del diritto canonico ma avrebbe riconosciuto al matrimonio canonico gli effetti del matrimonio civile così come lo Stato li vuole disciplinare: per cui, nel momento nel quale lo Stato decidesse di configurare come dissolubile

il matrimonio civile, sarebbe legittimato a conferire al matrimonio canonico gli effetti caratteristici del matrimonio civile dissolubile. Ora, per accertare quali siano gli effetti civili che vanno riconosciuti al matrimonio canonico occorre correttamente richiamarsi al momento della stipulazione del Concordato: e in quel momento la legislazione attribuiva al matrimonio civile la indissolubilità. Osserva lo Spinelli: « L'accordo delle parti venne concluso sulla base della indissolubilità; se la situazione venisse modificata vi sarebbe una violazione del patto e del principio costituzionale della prevalenza delle norme esterne su quelle interne ». Anche per questa via dunque si può concludere che lo Stato non può unilateralmente modificare la situazione senza vulnerare i patti sottoscritti.

Non mi soffermo sui singoli punti della proposta di legge che ci è dinanzi: a me pare che l'essenza stia nella previsione di dissolubilità del vincolo decorso un periodo di separazione personale: anche Jemolo riconosceva nella impostazione della proposta Fortuna-Baslini un tentativo di varare il divorzio consensuale, *ad libitum*. Ma qui non è più allora una disciplina dei casi di scioglimento: è al contrario il riconoscimento dell'arbitrio!

Questa proposta dunque segna il ritorno ad una visione individualistica della società e, proprio in un momento in cui prorompe e si impone vieppiù una visione solidaristica e comunitaria, apre le porte all'avventura in un settore così delicato e fondamentale come quello della famiglia, ignora il dovere di tutelare nel rapporto matrimoniale le parti più deboli, infrange solenni patti concordatari, non si incarna nello spirito e nella lettera della nostra Carta costituzionale, porta — e indipendentemente dalla volontà dei singoli — alla disgregazione e alla dissoluzione, vulnera quel bene comune che è dovere di tutti e di ciascuno, del Parlamento e delle forze politiche, di tutelare e promuovere, difendere ed espandere.

I problemi indubbiamente non mancano come non ci sfuggono situazioni particolari e dolorose che vanno tuttavia affrontate e risolte in una visione organica di riforma del diritto di famiglia. Sì, c'è stato un torto an-

che da parte nostra: quello di trascurare, troppo presi magari dal vortice di problemi immediati, di trascurare troppo, dicevo, questo tema che è invece peculiare e prioritario.

Ma non è mai troppo tardi. « Una positiva politica della famiglia » — scrive la senatrice Falcucci verso la fine della sua intelligente relazione — « deve dare concretezza all'idea della famiglia quale comunità primaria, di cui il diritto riconosce i valori storicamente realizzati garantendone e indirizzandone lo svolgimento: alla luce di questa concezione va affrontata la riforma del diritto di famiglia ». E ancora: « Collegare la tutela della famiglia, come istituzione essenziale del nostro assetto civile, alla saldezza morale ed alla prosperità della Nazione significa per noi affermare la esigenza di un impegno politico coerente che parta dall'assetto giuridico della famiglia e coinvolga i suoi rapporti con la più vasta dimensione sociale, onde rendere sempre più effettivo l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri ».

Ma una riforma, anche se perfetta, « potrà solo indicare » — è stato osservato — « più chiaramente i valori dell'istituto familiare, suggerire un valido indirizzo per l'attività familiare, stabilire una regola di condotta per superare potenziali conflitti, ma la famiglia vivrà pienamente solo se i suoi membri la vorranno far vivere, se la sapranno costruire giorno per giorno attraverso una capacità inventiva sempre vigile e attraverso uno sforzo costante di adeguazione delle attività familiari alle esigenze sempre nuove che emergono dalla vita ... E per questo che una riforma non potrà validamente operare se non sarà sorretta da un costume diffuso e da un'opera continua di approfondimento del più autentico significato dei valori posti alla base della legislazione ... Le riforme potranno portare risultati positivi solo se tutti vorranno veramente ridare alla famiglia la sua vera funzione, se sarà sempre più diffusa la comprensione del suo valore insostituibile per la costruzione di una più ricca personalità umana, se si scorgerà quanto è utile alla società la esistenza di nuclei familiari stabili e profondamente uniti, se sorgerà nell'intimo delle coscienze un desiderio di vivere pienamente la vita familiare per ricavarne un potente aiuto al proprio perfezionamento umano ».

E vorrei concludere queste mie modeste note ricordando una indagine illuminante di Capograssi: « Matrimoni e famiglia, scriveva, sono proprio agli incunaboli del mondo umano, sono l'apparire della umanità nella vita, perchè qui, in questa esperienza unica di unione di vita con vita, la vita è presa concretamente e attivamente nella sua totalità e unità vivente, nel suo valore pieno e concreto; nè come mezzo nè come godimento o sfruttamento nè per ragioni di vantaggio ma proprio per essa, e in sè stessa. Qui l'uomo è proprio preso dall'altro uomo come uomo, di là da tutte le sue qualità. Ed in questo appunto la famiglia è educazione della nuova creatura. Di qui la insostituibilità del matrimonio e della famiglia; il matrimonio e la famiglia come condizione *sine qua* non del mantenersi umano del mondo della vita, del salvarsi del mondo umano della storia. Se non è scoperto l'individuo umano come tale dall'altro individuo nel matrimonio e nella famiglia, non è scoperto più; e tutto il restante sistema delle unioni di vita con vita, di cui è composto il concreto, diventa una incerta e malferma condizione, nella quale manca proprio questa prima esperienza di umanità, che rende appunto l'individuo uomo, capace cioè di vivere e far vivere in sè e negli altri l'umanità.

Perciò la legislazione e gli ordinamenti storici hanno sempre considerato matrimonio e famiglia come realtà superiori alle volontà particolari e ai fini particolari dei soggetti; hanno sempre considerato matrimonio e famiglia come realtà nella quale è impegnata la sorte di tutto il mondo pratico della vita, quindi come una esperienza sottratta all'arbitrio delle particolari vedute e dei mobili istinti del soggetto e legata a questa profonda sostanza di unione totale e personale di vita con vita nella quale viene scoperto l'uomo. Legislazioni e ordinamenti storici non sono che l'affermazione, e quindi la determinazione concreta e volontaria di questa piena e stabile unione di vita con vita, sottratta agli arbitrii e alla volubilità delle volontà particolari dei soggetti. Legislazioni e ordinamenti perciò attorno a questa precisa e individuata realtà nuova di vita, costruiscono tutto un preciso regime di forme, di beni, di condizioni che la rendono possibile e la

fanno vivere, la garantiscono e insomma la fanno entrare come una propria e tangibile realtà nella esperienza concreta ».

L'auspicio è, onorevoli colleghi, che la nostra legislazione, il nostro ordinamento non vengano meno a questo compito. Opponendoci a questa proposta di legge noi abbiamo serena coscienza di muoverci nel solco di quelle indicazioni più sopra ricordate. Ma il nostro voto negativo non è rassegnazione, nè passività nè abbandono: è al contrario impegno morale, politico, civile ad operare per la salvezza, la tutela, la prosperità della famiglia: società naturale e originaria, fondamento sicuro della Nazione, perno e centro di un sicuro progresso, garanzia indefettibile dello sviluppo complessivo e armonico del nostro Paese. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1326

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. A nome della 1ª Commissione, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge n. 1326 concernente: « Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Tesaro è accolta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, riunitasi stamane, ha esaminato la

formulazione di un calendario dei lavori del Senato atto a conciliare il rispetto degli impegni già presi per la conclusione dell'esame del disegno di legge sul divorzio con le scadenze dei due decreti-legge — pure all'esame del Senato — concernenti, rispettivamente, le provvidenze per i profughi libici e le misure per il riequilibrio dell'economia nazionale.

Il calendario approvato dalla Conferenza prevede che nella seduta pomeridiana di domani giovedì, 1º ottobre, sia conclusa la discussione generale sul divorzio con le repliche dei relatori e del Governo e con l'eventuale votazione per il passaggio all'esame degli articoli.

Al decreto-legge recante provvidenze per i profughi dalla Libia sarà dedicata la parte finale della seduta odierna pomeridiana e, se necessario, una seduta notturna domani.

L'esame del decreto-legge per il riequilibrio della situazione economica avrà inizio venerdì 2 ottobre e ad esso saranno dedicate giornalmente tre sedute — antimeridiana, pomeridiana e notturna — lo stesso venerdì, sabato, domenica, lunedì, nonché la seduta antimeridiana di martedì, 6 ottobre.

L'esame degli articoli del disegno di legge sul divorzio inizierà lo stesso martedì 6 pomeriggio e proseguirà in notturna. Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre il Senato continuerà a tenere tre sedute giornaliere, quelle antimeridiane e pomeridiane per il seguito e la conclusione del disegno di legge sul divorzio; quelle notturne per il proseguimento eventuale dell'esame del decreto-legge sui provvedimenti per il riequilibrio dell'economia nazionale.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di venire da domani l'altro in poi muniti delle tessere per le votazioni elettroniche, nell'eventualità che alle stesse, per facilitare i nostri lavori, si debba ricorrere.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari